

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
FINANZE (VI)	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	35
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	47
AFFARI SOCIALI (XII)	»	57
AGRICOLTURA (XIII)	»	63
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	76
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	80

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sull'utilizzo della app geoCamera	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE. — Interviene la relatrice per la XI Commissione Elena Murelli.

La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1637 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 29 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 42 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 167 commi iniziali a 214 commi complessivi; il provvedimento, nel testo originario, appare caratterizzato dalla *ratio* unitaria di intervenire contro situazioni di sofferenza sociale, introducendo, da un lato, una nuova misura di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza e, dall'altro lato, ulteriori modalità di pensionamento anticipato; con riferimento alla coerenza con questo perimetro di intervento suscitano perplessità alcune misure introdotte al Senato: i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6 in materia di requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale da parte dei centri per l'assistenza fiscale (CAF), l'articolo 7-*bis* in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista;

l'articolo 18-*bis* in materia di sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti; l'articolo 25-*bis* in materia di disciplina contrattuale per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" a distanza di 11 giorni, il 28 gennaio 2019; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per i decreti-legge n. 86 (cd. "DL ministeri", 10 giorni), n. 87 (cd. "DL dignità", 11 giorni), n.109 (cd. "DL Genova", 15 giorni) e n. 113 (cd. "DL sicurezza e immigrazione", 10 giorni) del 2018; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 17 dei 167 commi originari, e 23 dei 214 complessivi, rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, andrebbe approfondito il coordinamento tra l'incentivo riconosciuto al comma 9 dell'articolo 3 in caso di avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo e il beneficio addizionale di cui al comma 4 dell'articolo 8 per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; al comma 6 dell'articolo 4 andrebbe specificato se la dichiarazione di disponibilità al lavoro possa essere resa

anche presso i servizi comunali e non solo presso i centri per l'impiego; al comma 1 dell'articolo 8 andrebbe chiarito se il patto di formazione potrà essere sottoscritto, oltre che presso i centri per l'impiego, anche presso gli altri soggetti accreditati, pure coinvolti, ai sensi del provvedimento, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; il capoverso 1-*bis* del comma 1 dell'articolo 26-*ter* in materia di acconti sull'erogazione del trattamento di integrazione salariale richiama l'applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 108 del 2002, che tuttavia risulta abrogata;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del provvedimento appaiono suscettibili di approfondimento con riferimento all'utilizzo delle diverse fonti; si richiamano in particolare il comma 6 dell'articolo 5 il quale consente ad un decreto ministeriale di prevedere diversi limiti di prelievo a valere sulla Carta Rdc rispetto a quelli stabiliti dal medesimo comma 6, attuando così una sorta di "delegificazione spuria" della materia; il comma 15-*ter* dell'articolo 7 consente a un decreto del Ministro del lavoro di integrare l'elenco delle banche dati a cui l'Ispettorato nazionale del lavoro, con finalità di controllo, avrà accesso, elenco recato da un allegato al decreto-legge e quindi di rango legislativo (anche in questo caso sembra prefigurarsi un'impropria "delegificazione spuria"); il comma 7 dell'articolo 23 rinvia per la disciplina attuativa dell'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) a un DPCM emanato di concerto con vari ministri e sentiti l'INPS il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mutuando così per un DPCM, che rimane, allo stato, un atto atipico nell'ordinamento, procedure caratteristiche degli atti regolamentari;

il comma 8-*bis* dell'articolo 6 e il successivo comma 2 dell'articolo 26-*quin-*

quies, prevedono una modifica testuale di fonti regolamentari (rispettivamente, gli articoli 7 e 10 del regolamento in materia di norme di assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999 e l'articolo 10 del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013); l'intervento con fonte legislativa si rende necessario perché sono in particolare oggetto di modifica commi già modificati con interventi legislativi; ciò conferma però la necessità di prestare una maggiore attenzione alla prescrizione contenuta nel paragrafo 3, lettera e) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che impone di evitare di ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge in modo da non creare – come invece verificatosi nei casi in esame – situazioni di confusione per quanto concerne il grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi (vale a dire un'incertezza in ordine al fatto che questi interventi debbano essere di rango legislativo o regolamentare);

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 3, comma 9; 4, comma 6; 8, commi 1 e 4, e 26-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'utilizzo delle diverse fonti normative con riferimento agli articoli 5, comma 6; 7, comma 15-ter e 23, comma 7.

Il Comitato formula altresì la seguente raccomandazione:

abbia cura il Legislatore di attenersi alla prescrizione contenuta nel paragrafo 3, lettera e) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi. ».

Stefano CECCANTI ritiene che la proposta di parere andrebbe integrata con un riferimento a quanto previsto dall'articolo 2. Tale articolo prevede infatti che con regolamento di esecuzione possano essere integrati, in caso di eccedenza delle risorse disponibili, i casi di accesso al reddito di cittadinanza. A suo giudizio andrebbe in tale ipotesi specificato che l'integrazione avrà valore retroattivo per evitare discriminazioni suscettibili di determinare contenziosi.

Elena MURELLI, *relatrice per la XI Commissione*, giudica meritevole di approfondimento la questione sollevata dal collega Ceccanti.

Devis DORI, *relatore*, riformula quindi la proposta di parere nel senso di inserire, nelle premesse, un riferimento all'esigenza di chiarire, all'articolo 2, se l'eventuale integrazione dei casi di accesso al reddito di cittadinanza abbia valore retroattivo, al fine di evitare contenziosi; conseguentemente anche alla prima osservazione, con la quale si invitano le Commissioni di

merito ad approfondire la formulazione di alcune disposizioni, viene inserito un riferimento all'articolo 2.

Il Comitato approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 9.15.

Sull'utilizzo della app geoCamera.

Fabiana DADONE, *presidente*, sottopone ai colleghi alcune valutazioni intorno all'utilizzo che anche il Comitato potrebbe fare dei numerosi servizi informatici messi a disposizione dei deputati attraverso il Portale Intranet dedicato per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso apposite app. Si tratta in particolare delle seguenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di do-

cumentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).

La app geoCamera è costituita di « moduli » dedicati alle principali funzioni parlamentari: geoComm, che rende disponibili i documenti di seduta delle Commissioni di cui ciascun deputato fa parte (ivi compresi i documenti riservati); geoAula, che risponde alle medesime funzioni, con riferimento ai lavori dell'Aula; geoSind, che consente di presentare gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, compilandoli direttamente sull'app; geoPDL, per la presentazione delle proposte di legge; geoEme, per la presentazione degli emendamenti alle proposte di legge (di prossima attivazione).

In particolare, quindi il Comitato potrebbe utilizzare il modulo geoComm. Attraverso geoComm potrebbero essere messi a disposizione dei componenti del Comitato prima delle sedute, con evidenti effetti di economia procedurale dei lavori: i testi delle proposte di legge, e degli schemi di atti normativi trasmessi per il parere; i dossier prodotti dai servizi di documentazione e le proposte di parere elaborate dai relatori, nonché le memorie presentate nel corso delle audizioni.

Propone quindi che dalla prossima seduta del Comitato i materiali utili vengano « caricati » su GeoComm.

Il Comitato consente.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1637
e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 29 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 42 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 167 commi iniziali a 214 commi complessivi; il provvedimento, nel testo originario, appare caratterizzato dalla *ratio* unitaria di intervenire contro situazioni di sofferenza sociale, introducendo, da un lato, una nuova misura di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza e, dall'altro lato, ulteriori modalità di pensionamento anticipato; con riferimento alla coerenza con questo perimetro di intervento suscitano perplessità alcune misure introdotte al Senato: i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6 in materia di requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale da parte dei centri per l'assistenza fiscale (CAF), l'articolo 7-*bis* in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista; l'articolo 18-*bis* in materia di sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti; l'articolo 25-*bis* in materia di disciplina contrattuale per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019, è stato pubblicato in « *Gazzetta Ufficiale* » a distanza di 11 giorni, il 28 gennaio 2019; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per i decreti-legge n. 86 (cd. « DL ministeri », 10 giorni), n. 87 (cd. « DL dignità », 11 giorni), n.109 (cd. « DL Genova », 15 giorni) e n. 113 (cd. « DL sicurezza e immigrazione », 10 giorni) del 2018; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 17 dei 167 commi originari, e 23 dei 214 complessivi, rinviando, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, andrebbe chiarito se l'eventuale integrazione dei casi di accesso al reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, abbia valore retroattivo, al fine di evitare contenziosi; andrebbe approfondito

il coordinamento tra l'incentivo riconosciuto al comma 9 dell'articolo 3 in caso di avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo e il beneficio addizionale di cui al comma 4 dell'articolo 8 per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; al comma 6 dell'articolo 4 andrebbe specificato se la dichiarazione di disponibilità al lavoro possa essere resa anche presso i servizi comunali e non solo presso i centri per l'impiego; al comma 1 dell'articolo 8 andrebbe chiarito se il patto di formazione potrà essere sottoscritto, oltre che presso i centri per l'impiego, anche presso gli altri soggetti accreditati, pure coinvolti, ai sensi del provvedimento, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; il capoverso 1-*bis* del comma 1 dell'articolo 26-*ter* in materia di acconti sull'erogazione del trattamento di integrazione salariale richiama l'applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 108 del 2002, che tuttavia risulta abrogata;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

alcune disposizioni del provvedimento appaiono suscettibili di approfondimento con riferimento all'utilizzo delle diverse fonti; si richiamano in particolare il comma 6 dell'articolo 5 il quale consente ad un decreto ministeriale di prevedere diversi limiti di prelievo a valere sulla Carta Rdc rispetto a quelli stabiliti dal medesimo comma 6, attuando così una sorta di «delegificazione spuria» della materia; il comma 15-*ter* dell'articolo 7 consente a un decreto del Ministro del lavoro di integrare l'elenco delle banche dati a cui l'Ispettorato nazionale del lavoro, con finalità di controllo, avrà accesso, elenco recato da un allegato al decreto-legge e quindi di rango legislativo (anche in questo caso sembra prefigurarsi un'impropria «delegificazione spuria»); il comma 7 dell'articolo 23 rinvia per la disciplina attuativa dell'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) a un DPCM emanato di concerto con vari ministri e

sentiti l'INPS il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mutuando così per un DPCM, che rimane, allo stato, un atto atipico nell'ordinamento, procedure caratteristiche degli atti regolamentari;

il comma 8-*bis* dell'articolo 6 e il successivo comma 2 dell'articolo 26-*quinquies*, prevedono una modifica testuale di fonti regolamentari (rispettivamente, gli articoli 7 e 10 del regolamento in materia di norme di assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999 e l'articolo 10 del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013); l'intervento con fonte legislativa si rende necessario perché sono in particolare oggetto di modifica commi già modificati con interventi legislativi; ciò conferma però la necessità di prestare una maggiore attenzione alla prescrizione contenuta nel paragrafo 3, lettera *e*) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che impone di evitare di ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge in modo da non creare – come invece verificatosi nei casi in esame – situazioni di confusione per quanto concerne il grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi (vale a dire un'incertezza in ordine al fatto che questi interventi debbano essere di rango legislativo o regolamentare);

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-

bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 2; 3, comma 9; 4, comma 6; 8, commi 1 e 4, e 26-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'utilizzo delle

diverse fonti normative con riferimento agli articoli 5, comma 6; 7, comma 15-ter e 23, comma 7.

Il Comitato formula altresì la seguente raccomandazione:

abbia cura il Legislatore di attenersi alla prescrizione contenuta nel paragrafo 3, lettera e) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi. »

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (*Seguito dell'esame e rinvio*)

10

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi con riferimento alle proposte emendative dichiarate inammissibili nella seduta di martedì 5 marzo. La Presidenza, analizzate con attenzione le motivazioni di tali ricorsi, ritiene tuttavia di confermare il giudizio di inammissibilità, per le seguenti

ragioni: in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine agli emendamenti Serracchiani 3.12, 3.13 e 4.73, si rileva che la finalità del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla materia assunzionale, appare essere, come emerge in particolare dall'articolo 4, quella di operare attraverso lo strumento dei concorsi pubblici, in funzione di un ricambio generazionale, laddove le disposizioni in materia di superamento del precariato nella Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, rispondono a una ratio normativa affatto diversa e, per giunta, sono richiamate all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame al solo fine della provvista di risorse per il finanziamento del trattamento economico accessorio di cui al comma 1 del medesimo articolo 3; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'articolo aggiuntivo Pastorino 3.01, deve riscontrarsi l'assenza di ogni riferimento alla materia della disciplina dei segretari comunali nell'ambito del disegno di legge in esame; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'emendamento Occhiuto 4.49, occorre considerare che la struttura di missione di cui si

propone l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ha un campo di applicazione specificamente orientato al monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, tra l'altro con riferimento solo ad alcune regioni aventi determinati requisiti e non al funzionamento complessivo del comparto della Pubblica amministrazione; per quanto concerne le motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'emendamento Occhiuto 4.51, che facoltizza i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti a inquadrare nelle categorie professionali D1 e D3 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno quindici anni, si osserva che, trattandosi di reinquadramenti del personale in servizio, la materia appare del tutto estranea al contenuto dell'articolo 4 del provvedimento in esame, in quanto esso è volto a disciplinare la diversa materia delle assunzioni di personale nella Pubblica amministrazione; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine agli emendamenti Bucalo 4.10, 4.14, 4.15 e 4.36 e Frassinetti 4.12 e 4.13, si osserva che tali emendamenti attengono, con differenti disposizioni, alla disciplina del rapporto di impiego del personale docente della scuola, materia che, per espressa previsione normativa di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, risulta del tutto esclusa dall'ambito di

applicazione del provvedimento; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'articolo aggiuntivo Montaruli 5.05, si deve confermare il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione, in quanto anche l'attività di formazione comporta un impegno finanziario che l'emendamento pone a carico di « ogni amministrazione pubblica » senza provvedere alla relativa copertura; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'articolo aggiuntivo Polverini 3.4, si deve confermare il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione, in quanto la norma di copertura non indica lo specifico accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero su cui incide la proposta emendativa in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene non condivisibili le motivazioni alla base della riconferma del giudizio di inammissibilità dei suoi emendamenti 3.12, 3.13 e 4.73, che invece, a suo avviso, recano previsioni coerenti con le finalità del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.35 alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di lunedì 4 marzo le deputate Nesci e Murelli hanno svolto le loro relazioni introduttive e che nella seduta di ieri le Commissioni hanno concluso le audizioni informali, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea che le numerose audizioni svolte nei giorni scorsi hanno posto in evidenza due aspetti: il silenzio dei deputati appartenenti alle forze di maggioranza e un forte scetticismo rispetto all'efficacia e al modello adottato per il reddito di cittadinanza espresso dalla gran parte dei soggetti auditi, a fronte di uno stanziamento decisamente rilevante. Nel precisare che si limiterà a segnalare alcuni aspetti critici, in attesa di un maggiore approfondimento nel corso dell'esame degli emendamenti, auspica che in tale fase successiva venga mostrata disponibilità a correggere aspetti rilevanti del provvedimento. Il reddito di cittadinanza rappresenta, a suo avviso, una misura ibrida, pensata per liberarsi dal « marchio » di misura assistenzialistica – rischio evidenziato nelle audizioni svolte, a partire da quella della Conferenza episcopale italiana –, prevedendo alcuni strumenti di politiche attive per il lavoro accanto a quelli di sostegno al reddito e smantellando, al contempo, il reddito di inserimento (Rei). Tale impostazione produce alcuni effetti paradossali: oltre il 40

per cento dei soggetti coinvolti non ha alcun obbligo condizionante l'erogazione del beneficio e oltre la metà delle persone in condizione di povertà, 2,7 milioni su 5 milioni, non trova risposta alle proprie esigenze nelle misure adottate. Sottolinea che tali dati non sono frutto di una elaborazione effettuata dal Partito democratico ma sono emersi nel corso delle audizioni svolte. Osserva, inoltre, che le modifiche apportate nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato hanno aumentato la selettività nell'accesso alle prestazioni. Un ulteriore aspetto paradossale è rappresentato dalla penalizzazione delle famiglie numerose, nonostante la condizione di rilevante denatalità che caratterizza l'Italia. Evidenzia che tale approccio, determinato probabilmente dal « feticcio » rappresentato dall'importo annunciato dei 780 euro, appare irrazionale e assolutamente non giustificabile. Giudica, inoltre, vergognoso il trattamento ipotizzato per le famiglie con persone in condizione di disabilità, di fatto largamente escluse, come segnalato dalle organizzazioni di settore nel corso delle audizioni, dal reddito di cittadinanza. Ricorda in proposito l'indisponibilità ad effettuare le opportune correzioni nel corso dell'esame al Senato.

Nel riconoscere che il testo in esame integra in maniera rilevante lo stanziamento già previsto per il reddito di inclusione, sottolinea che il problema principale è rappresentato dalle modalità con cui queste somme sono utilizzate. Ribadisce che le audizioni svolte hanno evidenziato che molte persone in condizione di povertà saranno escluse dal beneficio e che la presa in carico appare insufficiente, non riconoscendo la dimensione multifattoriale della povertà. Segnala, quindi, la criticità rappresentata da coloro che hanno perso il lavoro ma non si trovano ancora nella condizione di povertà definita dal provvedimento in discussione. Ad essi viene impedito l'accesso ad uno strumento potenzialmente utile per una loro ricollocazione, essendo in molti casi soggetti dotati di competenze adeguate. Segnala che, sempre con l'obiettivo di non ridurre l'importo simbolico di 780 euro mensili, il

provvedimento appare fortemente esclusivo rispetto ai cosiddetti « invisibili » e agli stranieri. Nel rilevare la palese incostituzionalità della durata del vincolo di residenza ipotizzato, che denota una volontà punitiva nei confronti degli stranieri, cita a titolo esemplificativo la difficile condizione in cui potrebbero trovarsi le persone che svolgono il ruolo di assistente familiare, in particolare nei periodi di sospensione del lavoro.

Segnalando che numerosi aspetti del decreto-legge in esame interferiscono con le competenze delle regioni e dei comuni, si augura che, in considerazione della rilevanza delle risorse stanziare e degli obiettivi prefissati, vi sia un'ampia disponibilità a correggere gli effetti distorsivi e discriminatori prodotti dall'attuale articolato. In conclusione, sottolineando la non opportunità di modificare ad ogni cambio di maggioranza e di Governo le misure di contrasto alla povertà, rileva che una chiusura verso le correzioni al provvedimento che appaiono necessarie rappresenterebbe un atto di grave responsabilità politica.

Debora SERRACCHIANI (PD) intende evidenziare, da un lato, le criticità strutturali del provvedimento e, dall'altro, le sue incongruenze applicative. Cominciando dal reddito di cittadinanza, ne sottolinea la confusione tra le finalità di strumento di lotta alla povertà e, al contempo, di strumento di politica attiva del lavoro. Dalle audizioni, a suo avviso, risulta chiaro che le maggiori debolezze sono ravvisabili proprio sul versante lavorativo: dai dati forniti dall'ISTAT, risulta che, su una platea di 2,7 milioni di potenziali beneficiari, solo 900 mila saranno tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro e, di questi, circa i due terzi hanno titoli di studio di basso livello. Si tratta di numeri che certificano l'impossibilità dello strumento di raggiungere la ben più vasta platea di 5 milioni di soggetti che dovrebbero beneficiare dell'attivazione di strumenti per essere condotti al di sopra della soglia di povertà. Alla limitatezza dell'ambito di intervento corrisponde poi l'impreparazione delle strutture che dovrebbero

attuare gli strumenti, certificata in audizione sia dall'INPS, sia dall'ANPAL. Per l'INPS, ciò è emerso in riferimento ai tavoli tecnici ancora in corso per il dialogo tra le piattaforme informatiche e ai controlli, che potranno riguardare solo la conformità delle dichiarazioni ISEE; per l'ANPAL, il problema è invece emerso con riguardo all'assunzione dei cosiddetti *navigator*, la cui figura è ancora avvolta nell'incertezza, a cominciare dal tipo di rapporto di lavoro che essi instaureranno. A tale quadro si aggiunge la mancanza, lamentata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, delle risorse necessarie per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione del reddito di cittadinanza, nonché la consapevolezza del contenzioso che renderà difficile l'applicazione delle sanzioni, manifestamente sproporzionate all'entità della trasgressione, costituita dalla mendace dichiarazione. Quanto alle incongruenze applicative ravvisabili nel testo, ricorda che il requisito della dimora stabile rende impossibile accedere ai benefici per i soggetti in più gravi difficoltà, laddove sarebbe stato più opportuno prevedere la presa in carico da parte dei servizi sociali. Anche sulla distribuzione sul territorio nazionale dei percettori del reddito di cittadinanza, si registrano previsioni diverse: alla sostanziale uniformità, prevista dal professor Tridico, si contrappongono le proiezioni dell'ISTAT e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che prevedono una forte concentrazione di beneficiari al Sud, mentre nel Nordovest si registrerebbe la riduzione della platea che attualmente beneficia di strumenti di sostegno. Ancora, è stata da più parti messa in luce la penalizzazione delle famiglie, a fronte dei vantaggi per i cosiddetti *single*, e la penalizzazione dei disabili, a causa della mancata sterilizzazione ai fini ISEE delle indennità percepite in relazione alla disabilità, in contraddizione con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

Venendo, quindi, alle disposizioni riguardanti « Quota 100 », rileva che si tratta di un meccanismo che premia gli uomini con carriere lavorative regolari, a scapito delle donne, dei lavoratori impegnati in

attività usuranti o gravose, nonché dei lavoratori precoci, per i quali il provvedimento non reca alcuna previsione. Contrariamente a quanto affermato dalla propaganda del Governo, non si tratta di una riforma strutturale, essendo prevista solo per il triennio 2019-2021, i cui costi esorbitanti, tuttavia, sono scaricati sulle generazioni future, le quali, tra l'altro, non potranno beneficiare nemmeno dell'accesso al lavoro lasciato libero da chi ha avuto accesso anticipatamente al pensionamento, in quanto la cosiddetta staffetta generazionale, soprattutto nella pubblica amministrazione, non trova fondamento. Allo scopo, pertanto, di contribuire per lo meno alla correzione delle incongruenze tecniche più gravi, preannuncia la presentazione da parte del gruppo Partito Democratico di proposte emendative, che si augura il Governo e la maggioranza siano disponibili ad approfondire. In ogni caso, il provvedimento, pur avendo obiettivi condivisibili, non può essere sostenuto dal suo gruppo, proprio perché le misure introdotte non sono giudicate coerenti con le finalità che dovrebbero conseguire.

Paolo ZANGRILLO (FI) osserva che gli obiettivi del provvedimento, pienamente condivisibili, non possono essere raggiunti soltanto con la propaganda. Infatti, a suo giudizio, è sbagliato pensare di combattere efficacemente contro la povertà e, contestualmente, aumentare l'accesso al mercato del lavoro con l'adozione di un unico strumento, senza ricorrere a politiche specifiche. Si tratta, a suo parere, di una narrazione fantasiosa, che non potrà tradursi in realtà, perché la situazione italiana non consente scorciatoie. Riconosce che il Ministro Di Maio ha dimostrato buona volontà, cercando ispirazione in Germania, il cui sistema di *welfare*, imperniato sui centri pubblici per l'impiego, funziona bene grazie a massicci investimenti e a un personale molto numeroso e specializzato. Al contrario, la scommessa del Governo italiano si basa sui circa cinquecento Centri per l'impiego pubblici, il cui organico complessivo è di ottomila dipendenti, spesso con contratti precari,

con bassa scolarizzazione e per lo più impiegati in ruoli amministrativi. Altrettanto irrealizzabile è, a suo giudizio, la previsione di tre offerte di lavoro congrue nell'arco di diciotto mesi, vista la situazione del mercato del lavoro in Italia. Il raggiungimento degli obiettivi, infine, gli appare lontano anche considerando l'evidente impreparazione dell'ANPAL, il cui presidente, ascoltato in audizione, non ha potuto nemmeno chiarire con che tipo di contratto i *navigator* saranno assunti. La lotta alla povertà e alla disoccupazione possono essere condotte con efficacia solo attingendo all'esperienza e alle competenze di cui il Paese non manca, senza bisogno di pretendere di imitare in quattro mesi quanto la Germania, in ben altre condizioni, ha fatto in cinque anni. Intende, quindi, mettere in luce gli effetti distorsivi che, a suo giudizio, si produrranno con l'entrata a regime del reddito di cittadinanza. Innanzitutto, rileva che il livello massimo del reddito, pari a 780 euro mensili, è superiore al salario medio percepito dal 30 per cento degli italiani attivi. Per le medesime ragioni, giudica foriera di distorsioni la fissazione a 830 euro al mese del salario di un'offerta di lavoro congrua. Passando, quindi, a « Quota 100 », sottolinea il carattere transitorio del nuovo regime, che penalizza, come da più parti sottolineato, soprattutto le donne e che, pur essendo molto oneroso per la finanza pubblica, non corregge le storture della riforma Fornero, votata anche dal suo partito per le ragioni di urgenza e di mancanza di alternative note a tutti. L'esperienza di altre economie, i cui sistemi previdenziali consentono l'accesso flessibile al pensionamento, dimostra inoltre come sia falsa l'illusione della staffetta generazionale, mettendo a rischio, in tal modo, anche il conseguimento di un altro degli obiettivi che il Governo si è posto con questo provvedimento. Alla luce di tali considerazioni e degli spunti emersi dalle audizioni effettuate dalle Commissioni riunite, auspica che la maggioranza, abbandonando finalmente la propaganda, si renda disponibile a un confronto vero con le opposizioni, accogliendone i sugge-

rimenti utili a limitare i danni che sta infliggendo al Paese.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio VISCOMI (PD), prendendo spunto dal saggio di Romano Bettini intitolato « Il teorema della copertura amministrativa delle leggi », ritiene prevedibile il fallimento del decreto-legge, che scarica su strutture, i centri pubblici per l'impiego, del tutto inadeguate e impreparate, l'intero peso della riforma, imponendo loro una mole di attività cui non sono in grado di fare fronte. Si tratta di aspetti, messi in luce da quasi tutti i soggetti ascoltati in audizione, che non sono stati presi in considerazione dal Governo, le cui idee appaiono lontane dalla realtà. A suo giudizio, sarebbe stato meglio iniziare dall'adeguamento delle strutture, visto che il cardine della riforma, il patto per il lavoro, gli appare la riproposizione di strumenti già esistenti. Perché quest'ultimo possa essere credibile, inoltre, è necessario che sia modellato sulla persona cui è rivolto, divenendo quindi di primaria importanza il patrimonio di informazioni che deve contenere. Rileva che il Senato ha corretto una prima incongruenza riguardante il patto per il lavoro, mettendolo più opportunamente in relazione con il singolo componente del gruppo familiare. Un'ultima annotazione riguarda la previsione dell'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in attività socialmente utili: facendo riferimento all'esperienza della Calabria, regione dalla quale proviene, auspica che tale previsione non si traduca in un percorso lungo anni, in cui i prestatori di tali attività attendono di essere in qualche modo stabilizzati, alimentando nel frattempo il bacino dei lavoratori precari che, al contrario, si dovrebbe svuotare. Alla luce di tali considerazioni, auspica che la maggioranza si apra ai con-

tributi provenienti dalle opposizioni, consapevole dei rischi cui espone il Paese volendo imporre un modello i cui limiti sono stati ampiamente sottolineati in più sedi.

Carla CANTONE (PD) auspica che il Governo voglia trarre spunto dalle osservazioni dei soggetti ascoltati in audizione dalle Commissioni riunite, in particolare dalle organizzazioni sindacali, le quali rappresentano ben diciassette milioni di persone. Soffermandosi su « Quota 100 », rileva che tale normativa, di carattere transitorio, fissando i requisiti per l'accesso al pensionamento a 38 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, discrimina ingiustamente i lavoratori precoci che, pur avendo un'anzianità contributiva superiore, non possono accedere al pensionamento perché non raggiungono i 62 anni richiesti, oppure coloro che, specialmente al Sud, pur avendo raggiunto l'età richiesta, non possono vantare sufficiente anzianità contributiva, per le note condizioni del mercato del lavoro in tale zona del Paese. Il decreto-legge, inoltre, non ha tenuto in nessun conto le condizioni di coloro che esercitano attività usuranti o lavori gravosi. Pensa, in particolare, ai lavoratori edili, che, a causa della mobilità tra i cantieri o della chiusura degli stessi per intemperie, difficilmente raggiungono un'anzianità contributiva tale da permettere loro di andare in pensione ad età meno avanzate. Anche i precari sono stati trascurati dal Governo. Sarebbe stato opportuno prevedere, magari attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, la copertura assicurativa dei periodi non lavorati, per facilitare il raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria. Sulle donne, si associa a quanto rilevato dalla collega Serracchiani, rilevando, inoltre, l'incomprensibile differenza delle « finestre » di accesso tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico. Dando, infine, un giudizio positivo sulla finalità alla base della pensione di cittadinanza, ritiene che sarebbe stato però auspicabile prevedere anche modalità per restituire alle pensioni in essere il

potere di acquisto perso con il blocco decennale delle indicizzazioni, come era stato stabilito nell'accordo stipulato dal precedente Governo con le organizzazioni sindacali, che il Governo in carica ha preferito ignorare. Con tale decisione, inoltre, si pongono le basi di potenziali sperequazioni verso coloro che, dopo avere regolarmente versato i contributi nel corso della propria attività lavorativa, si troveranno a percepire una pensione il cui ammontare è pari a quanto erogato ai percettori della pensione di cittadinanza, che hanno versato pochi contributi o nessuno. Un ultimo accenno desidera fare ai cosiddetti « esodati », che nemmeno con « Quota 100 » potranno accedere al pensionamento, senza, peraltro, che il decreto-legge rechi alcuna previsione a loro favore. In sintesi, auspica che il Governo si adoperi per eliminare dalla disciplina in esame i troppi elementi di incertezza e di confusione che non permetteranno agli strumenti messi in campo di raggiungere gli obiettivi fissati.

Carlo FATUZZO (FI), associandosi alla collega Cantone, auspica l'introduzione di misure per il recupero del potere d'acquisto delle pensioni in essere e ricorda che, con la legge di bilancio 2019, si è proceduto a un'ulteriore riduzione dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici al tasso di inflazione. Anzi, con tale misura, il Governo ha posto a carico dei pensionati una parte dei costi derivanti dall'accesso anticipato al pensionamento sulla base di « Quota 100 ». Intende, tuttavia, rilevare che il provvedimento ha, a suo avviso, aspetti positivi e apprezza la buona volontà del Governo nel contrastare la povertà e nell'aiutare i disoccupati nella ricerca di un'occupazione. Ritiene però necessario un maggiore impegno nei confronti di coloro che sono senza fissa dimora, il cui accesso al reddito di cittadinanza è difficile, se non impossibile. Altro aspetto che desidera sottolineare riguarda il meccanismo di salvaguardia, in base al quale, in caso di insufficienza di risorse, si provvede a rimodulare la misura, senza toglierla a chi ne sta godendo. Un ultimo

punto che meriterebbe, a suo giudizio, una maggiore riflessione riguarda gli inabili civili al 100 per cento, privi di reddito. Il decreto-legge in esame li pone ingiustamente sullo stesso piano di chi non ha alcuna inabilità, mentre, invece, nel 2002 il Governo Berlusconi aveva previsto un significativo incremento dell'importo percepito al compimento del sessantesimo anno di età. Si tratta dell'ultimo provvedimento in favore di tale categoria di soggetti, che ancora ne possono beneficiare.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) evidenzia l'utilità del ciclo di audizioni svolto, che ha fornito una conferma, proveniente da soggetti indipendenti, delle preoccupazioni del gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento in discussione: il reddito di cittadinanza non abolisce la povertà e non crea lavoro, ingannando di fatto gli italiani. Numerose audizioni hanno inoltre evidenziato che le persone in maggiore difficoltà, gli « invisibili », non potranno essere aiutati, contrariamente da quanto afferma il Vicepresidente del Consiglio, Di Maio. Il testo, inoltre, non tiene conto delle caratteristiche della povertà, che coinvolge molteplici aspetti, rappresenta il lavoro uno solo di tali fattori. Sottolinea la cecità dei presentatori del provvedimento, che non hanno voluto coinvolgere realtà fondamentali, quali il Terzo settore, il mondo della scuola e quello dei servizi sociali; la loro ignoranza ha portato ad errori clamorosi. Come evidenziato anche nell'audizione della Conferenza episcopale italiana, il reddito di cittadinanza rischia di provocare una deresponsabilizzazione, disincentivando la ricerca di lavoro.

Ricorda, in proposito, che il suo gruppo si è fatto promotore dell'assegno universale di povertà, corrispondente al 50 per cento del reddito minimo. Segnalando che un incremento della dinamica occupazionale si ottiene fundamentalmente sostenendo le imprese e lo sviluppo del lavoro autonomo, rileva la carenza nel provvedimento di incentivi in tal senso, essendo insufficienti gli sgravi fiscali previsti ed introducendo una eccessiva rigidità rispetto alle possibili forme contrattuali,

escludendo il lavoro stagionale, a tempo determinato o parziale. Evidenzia l'assurdità di prevedere sgravi ridotti per le persone che hanno percepito più a lungo il reddito di cittadinanza e che pertanto dovrebbero invece essere più bisognose di ottenere un lavoro. I cosiddetti *navigator*, con contratti a termine e privi di reale esperienza, non saranno in grado di svolgere il compito prefissato, considerando anche le oggettive criticità del mercato del lavoro in Italia, testimoniate anche dalle difficoltà che incontrano soggetti con maggiore esperienza, quali le agenzie del lavoro interinale. Ribadisce che la maggior parte delle audizioni svolte ha confermato la penalizzazione dei soggetti in situazione di maggiore fragilità, le persone con disabilità, nonché dei nuclei familiari con figli, anche in ragione dei limiti posti alla scala di equivalenza. Sottolinea in proposito la necessità di apportare le correzioni adeguate. Nel segnalare che il numero di italiani costretti a recarsi all'estero per trovare un lavoro ha raggiunto nel 2017 dimensioni pari a quelle degli anni '50, stigmatizza l'esclusione dal reddito di cittadinanza di coloro che sono emigrati, segnalando in proposito problemi di costituzionalità e di compatibilità con la normativa europea. Analogamente penalizzati appaiono anche i giovani sotto i 26 anni, sempre poco considerati dalle politiche adottate nel Paese. In conclusione, sintetizza il suo intervento rilevando che il reddito e la pensione di cittadinanza rappresentano misure non adeguate alle reali problematiche in essere e che pertanto costituiscono un'ulteriore penalizzazione di un'Italia già in sofferenza.

Auspica, pertanto, un ripensamento delle forze di maggioranza e, quindi, l'adozione di modifiche sostanziali.

Angela SCHIRÒ (PD), richiamando alcune considerazioni svolte dalla collega Bellucci, si sofferma sulla situazione degli italiani residenti all'estero. Dichiarando di non condividere, anche sulla base della sua esperienza personale, misure discriminatorie nei confronti degli stranieri, sottolinea che il testo in esame, nonostante

l'uso dell'espressione « reddito di cittadinanza », penalizza anche i cittadini italiani che volessero tornare nel loro Paese. Ricorda che molti italiani all'estero si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà, caratterizzata anche da problemi nell'inserimento scolastico o da condizioni precarie di lavoro. In alcuni Paesi, ad esempio il Venezuela, vi sono molti anziani in condizioni di disagio. A tutti questi soggetti viene impedita la possibilità di avvalersi del reddito di cittadinanza per tornare al proprio Paese.

A suo avviso, appare particolarmente grave la condizione dei due anni continuativi di residenza, che incide anche su persone di recente emigrazione. Preannuncia, pertanto, la presentazione di proposte emendative per sanare tali discriminazioni.

Jessica COSTANZO (M5S) esprime il suo stupore per le critiche nei confronti di uno strumento come il reddito di cittadinanza, previsto ormai in quasi tutti i Paesi europei e che ora, finalmente, è stato introdotto anche in Italia, per fare fronte alla gravità del contesto socio-economico ben noto a tutti. Il decreto-legge in esame, a suo giudizio, disegna una struttura complessa che, da un lato, valorizza il soggetto preso in carico e, dall'altro, avvicina le

aziende ai centri per l'impiego sulla base di un approccio completamente nuovo. Tali previsioni, inoltre, si inseriscono nel quadro tracciato dalla « manovra del popolo », che ha previsto investimenti anche allo scopo di contrastare il ridursi dei posti di lavoro cancellati dalla progressiva automazione e dalla sempre minore necessità di manodopera. Con la stessa finalità, « Quota 100 », permettendo l'accesso anticipato al pensionamento, permetterà ai giovani di prendere il posto dei lavoratori più anziani.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Dopo aver ricordato che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle 12 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>)	21
--	----

RISOLUZIONI:

7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (<i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione</i>)	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

C. 1468 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2019.

Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

– Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio FERRARESI.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali.

(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2019.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, anche al fine di velocizzare i lavori della Commissione, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1455 del Governo, cosiddetto « codice rosso ». Auspica poi che venga fissato un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative al testo che propone di adottare come testo base.

Giuseppina BARTOLOZZI (FI), nel ritenere che dopo l'intervento della relatrice siano doverose alcune riflessioni, dichiara che si sarebbe augurata la predisposizione di un testo unificato, essendo all'esame della Commissione tre ulteriori proposte di legge oltre al disegno di legge del Governo. Con riguardo alla scelta operata dalla relatrice, ricorda che la proposta di legge C. 1003 a sua firma è stata presentata per prima e che il disegno di legge del Governo ha un contenuto decisamente più limitato rispetto agli altri testi. Esprime pertanto l'amarrezza propria e della deputata Annibali, non essendo stata accolta né la richiesta – avanzata nella precedente seduta – di costituire un comitato ristretto al quale demandare la definizione delle modalità per la prosecuzione dei lavori né quella di consentire, all'inizio dell'esame, alle firmatarie delle proposte di legge C. 1003 e C. 1457 di svolgere il ruolo di

relatrici insieme alla collega Ascari. Nel sottolineare che sarebbe auspicabile non trasformare un tema delicato e grave come la violenza di genere in una battaglia politica, dichiara di apprezzare comunque l'intenzione della relatrice di chiedere un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative, precisando che i componenti del gruppo di Forza Italia considerano comunque il disegno di legge del Governo un buon testo in tema di violenza di genere. A tale proposito invita i colleghi ad una riflessione volta a limitare gli interventi emendativi, sollecitando la relatrice ad evitare di trasfondere nel testo base tutte le misure contenute nella proposta di legge a sua firma C. 1403, in modo da concludere celermente l'iter.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 25 marzo.

Walter VERINI (PD) interviene per esprimere, senza alcun intento polemico, l'amarrezza propria e della collega Annibali per la decisione assunta dalla relatrice, che ha perso un'importante occasione per svolgere un lavoro comune su un tema così rilevante. Sottolinea in particolare che la costituzione di un comitato ristretto avrebbe consentito di predisporre un testo ampiamente condiviso, che mettesse insieme le proposte governative e quelle parlamentari, anche considerato che vi è in questa Commissione chi ha sperimentato in prima persona la violenza di genere. Nel ribadire che la strada scelta dalla relatrice è sbagliata e sgradevole, esprime comunque l'intenzione dei componenti del Partito democratico di partecipare produttivamente ai lavori della Commissione sia come singoli sia come gruppo. In conclusione, rileva che l'introduzione nel disegno di legge del Governo della clausola di invarianza finanziaria tradisce il velleitarismo dell'operazione.

Laura BOLDRINI (LeU) esprime il proprio rammarico per la decisione della relatrice, considerato che sarebbe stato più

opportuno scegliere come testo base la proposta di legge Ascari C. 1403, che presenta un contenuto molto più articolato rispetto agli altri provvedimenti in esame, o in alternativa lavorare alla predisposizione di un testo unificato. Nel considerare la scelta della relatrice incomprensibile, ritiene di avere la terzietà per esprimere tale giudizio, visto che non è firmataria di alcuna proposta di legge in tema di violenza di genere e non fa parte della Commissione Giustizia. Nel sottolineare la volontà di tutte le colleghe a collaborare in primo luogo in quanto donne, superando le divisioni politiche, evidenzia peraltro che il disegno di legge del Governo è focalizzato sull'audizione della parte offesa da parte del magistrato entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, disposizione che ha rappresentato il tema più controverso nel corso delle audizioni. Anche in qualità di ex Presidente della Camera, che ha promosso la collaborazione delle colleghe deputate sui temi di genere, sottolinea che si tratta di un gioco al ribasso, oltre che di uno sforzo notevole che si sarebbe potuto evitare con la predisposizione di un testo unificato.

Catello VITIELLO (Misto), nell'ammettere che di temi come la legittima difesa o il voto di scambio politico-mafioso si possa anche fare una bandiera politica, considera veramente grave e disdicevole che ciò avvenga sulla violenza di genere, evidenziando a tale proposito che si sarebbe dovuto scegliere di collaborare partendo dal testo più completo, vale a dire da quello della collega Ascari che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale e sull'ordinamento penitenziario. Nel manifestare la propria incredulità per la scelta della relatrice, si dichiara deluso dal cosiddetto governo del cambiamento, che ha tradito le aspettative di una politica diversa. Preannuncia infine l'intenzione di trasfondere in proposte emendative tutte le misure contenute nella proposta di legge C. 1403 presentata dalla relatrice.

Cosimo Maria FERRI (PD), riprendendo l'ultima considerazione del collega

Verini, sottolinea che la presenza della clausola di invarianza finanziaria nel disegno di legge del Governo assume un significato politico, qualificando le norme in esso contenute come slogan propagandistici. Nel ritenere che la scelta della relatrice sia grave, evidenzia che il testo C. 1455 si concentra su un aspetto, quello dell'audizione della persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, che è risultato il più contestato nel corso delle audizioni. Sottolineando come il Governo si prefigga di modificare tutte le misure assunte dal precedente Esecutivo, a cominciare dal cosiddetto codice rosa, nonostante che dimostrino di funzionare, preannuncia l'intenzione del Partito democratico di promuovere i temi di proprio interesse in fase emendativa. Ribadisce da ultimo di disapprovare il modo di agire della maggioranza e del Governo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, chiede alla relatrice se, alla luce degli interventi svolti, confermi la sua proposta di testo base.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, preso atto degli interventi dei colleghi, conferma la sua proposta di adottare come testo base il cosiddetto « codice rosso » del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'invitare relatrice e colleghi a citare in maniera appropriata i provvedimenti per numero, invece che con espressioni « colorite » come spazza-corrotti e codice rosso, condividendo la volontà di accelerare i lavori della Commissione, chiede alla collega Ascari quale atteggiamento intenda assumere con riguardo alla fase emendativa. Considerato infatti che i componenti del Movimento 5 Stelle hanno abdicato completamente nei confronti della Lega, suggerisce loro di dimostrarsi coerenti, riducendo al minimo l'intervento sul disegno di legge del Governo ed evitando di trasportare in proposte emendative tutte le misure contenute nella proposta di legge C. 1403. Ritiene doveroso un chiarimento in tal senso da parte della relatrice, con-

siderato che non sono state fatte polemiche pretestuose sulla scelta del testo base e che Forza Italia condivide il contenuto del disegno di legge del Governo.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, nel ribadire la proposta di adottare come testo base il disegno di legge C. 1455 del Governo, rinvia ulteriori valutazioni al momento in cui saranno state presentate le proposte emendative da parte dei colleghi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, alla luce dell'intervento della relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base il disegno di legge C. 1455 del Governo per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1455 del Governo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nell'avvertire che le modalità di organizzazione del prosieguo dell'esame saranno definite nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata odierna, anticipa la proposta di fissare per le ore 18 di giovedì 14 marzo il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

(Seguito della discussione e conclusione — Reiezione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 27 febbraio 2019.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ricorda che con la risoluzione in titolo si richiede che il Governo si impegni a rivedere la normativa di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 gennaio 2019 n. 3 disponendo che il regime previsto dalla disciplina richiamata non possa essere applicato per i fatti di reato commessi anteriormente alla sua vigenza. In via del tutto preliminare evidenzia che, sebbene risulti improprio il richiamo al disposto dell'articolo 25 della Costituzione con particolare riferimento al principio di irretroattività della legge penale sostanziale al cui precetto sfugge la regolamentazione delle modalità esecutive della pena irrogata, si condivide l'esigenza di regolamentare il regime transitorio tra la vecchia e nuova disciplina. Invero, posto che in relazione alle norme processuali, si propende per la non applicabilità dell'articolo 2 del codice penale, bensì dell'articolo 11 preleggi, in forza del quale la legge non dispone che per l'avvenire, la disciplina in esame non potrebbe *ex se* avere alcun effetto retroattivo in ogni caso. Dall'esegesi di tale ultima disposizione normativa si ricava il noto principio *tempus regit actum*, alla cui stregua gli atti processuali trovano la loro fonte di disciplina nella norma processuale vigente nel momento in cui l'atto deve essere adottato, a nulla rilevando l'ipotesi che, nel momento in cui è stato commesso il fatto criminoso, vigesse una norma processuale più favorevole al reo. Evidenzia che l'individuazione dei reati ostativi ai benefici penitenziari o comunque alle misure alternative alla detenzione, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, afferisce alle modalità di esecuzione della pena e dunque, come detto, esula dalla sfera del diritto penale sostanziale. A tal proposito, ugualmente improprio risulta il riferimento alla giurisprudenza CEDU richiamata nel testo della risoluzione, la cui pronuncia attiene

non all'esecuzione della pena, ma alle sue modalità di determinazione, aspetto quest'ultimo che in tutta evidenza attiene al diritto penale sostanziale. Considerato, inoltre, che ogni qual volta il legislatore abbia voluto estendere in *malam partem* un regime processuale o relativo alla fase esecutiva della condanna lo ha esplicitamente sancito, come peraltro viene ribadito nella premessa del testo della risoluzione, non lasciando spazio a dubbi interpretativi di sorta, non si ritiene che nel caso di specie possa propendersi per una interpretazione di contrario avviso della disciplina in esame.

Pertanto, sgombrando il campo da opinabili valutazioni di merito sulle intenzioni del legislatore e sulle propensioni future della giurisprudenza di legittimità sulla questione esaminata, evidenzia l'esigenza di riformulare l'impegno richiesto tenendo conto dei principi della Carta fondamentale tra i quali quello di cui all'articolo 3, al fine di evitare disparità di trattamento nella fase esecutiva della pena tra soggetti condannati per fatti analoghi o del tutto sovrapponibili.

Segnatamente, sottolinea che l'obiettivo condiviso risulta quello di evitare di far dipendere l'applicazione del regime processuale più favorevole dalle mere contingenze alle quali può ancorarsi il tempo della messa in esecuzione del titolo, conseguenza che certamente il testo normativo in parola non contemplava tra le evenienze concretamente incidenti sulla sua applicazione.

Pertanto, esprime esprimendo favorevole sul testo della risoluzione a condizione che siano espunte tutte le premesse e che l'impegno al Governo sia riformulato nei seguenti termini: « ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta a precisare la normativa di cui all'articolo 1 comma 6 della legge 9 gennaio 2019 n. 3, disponendo che il regime delle norme ivi introdotte tenga conto, tra le altre valutazioni, anche del periodo di attesa dell'ordine di esecuzione della pena e della definitività della condanna conseguita ».

Enrico COSTA (FI), nel ringraziare il sottosegretario Ferraresi per avere mantenuto l'impegno assunto, quanto al merito della questione ritiene di non poter accogliere una riformulazione che sopprime tutte le premesse della risoluzione. Chiede comunque alla presidente di sospendere brevemente i lavori della Commissione, allo scopo di consentirgli di valutare compiutamente la risposta del Governo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Costa, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.10.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, anche con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Costa prima della sospensione della seduta, a modifica di quanto già dichiarato, esprime parere favorevole sul testo della risoluzione a condizione che siano mantenuti solo i primi quattro capoversi della premessa e che sia riformulato l'impegno al Governo nei termini già indicati.

Enrico COSTA (FI), nell'apprezzare l'atteggiamento del sottosegretario, considerando tuttavia che la risposta del Governo non è stata espressa in termini chiari ed univoci, si dichiara disponibile ad accettare la riformulazione dell'impegno al Governo, soltanto a condizione che venga precisato che la norma di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario non si applica in caso di sentenza di condanna divenuta definitiva anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione. Nel ritenere che tale precisazione non precluda ulteriori valutazioni del Governo con riguardo ad altre ipotesi, a cominciare dalle sentenze di patteggiamento non ancora definitive, esprime la convinzione che la proposta testé avanzata possa rappresentare una soluzione condizionale.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ricordare che la risoluzione è un atto

di indirizzo politico, ritiene che la riformulazione proposta dal Governo sia espressa in termini chiari con riguardo ai due aspetti principali, vale a dire alla necessità di una norma transitoria e ai criteri di valutazione rappresentati dall'ordine di esecuzione della pena e della definitività della condanna.

Enrico COSTA (FI), alla luce delle considerazioni del sottosegretario, dichiara di non accogliere la riformulazione proposta dal Governo.

Catello VITIELLO (Misto), in qualità di sottoscrittore della risoluzione in titolo nonché di avvocato, segnala la necessità di valutare con la massima attenzione l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario in caso di sentenze di patteggiamento, considerato che il ricorso dell'imputato a tale istituto viene inevitabilmente condizionato dalle ripercussioni attese che tale scelta può avere in sede di esecuzione della pena. Ribadisce pertanto l'assoluta necessità di una norma transitoria che eviti i trattamenti discriminatori a fronte di situazioni analoghe.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea quanto sia giuridicamente rilevante la questione posta dalla risoluzione del collega Costa, considerato che in conseguenza della retroattività della norma vengono esclusi da benefici significativi soggetti che hanno già subito una sentenza di condanna. Nel ritenere tale disposizione afflittiva oltre che contraria ai principi costituzionali in tema di esecuzione della pena, dichiara la propria preoccupazione per le interpretazioni della giurisprudenza in assenza di una norma transitoria. Nel prendere atto dell'impegno assunto dal Governo, condivide l'opinione del collega Costa che la riformulazione proposta sia scritta in termini ambigui e poco comprensibili. Preannuncia pertanto il voto favorevole dei componenti del gruppo del Partito democratico sul testo originario della risoluzione in titolo, sottolineando in conclusione che avrebbe piacere di ascoltare anche l'opinione dei colleghi della Lega.

Cosimo Maria FERRI (PD), nel comprendere l'imbarazzo del sottosegretario Ferraresi, prende atto della consapevolezza del Governo della questione evidenziata dalla risoluzione. Sottolinea tuttavia che la riformulazione proposta dal Governo non si esprime con chiarezza né sulla condizione di chi accede ai riti alternativi né sul criterio della definitività della condanna. Nel rilevare la necessità di garantire la certezza del diritto e la chiarezza degli impegni, precisa che si tratta di una norma processuale, che, avendo tuttavia anche contenuto sostanziale, presenta una natura ibrida.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, esprimendo quindi parere contrario sul testo originario della risoluzione, ribadisce la volontà del Governo di affrontare comunque la questione evidenziata dalla risoluzione medesima.

Enrico COSTA (FI) esprime la convinzione che il sottosegretario Ferraresi possa in fondo condividere le considerazioni espresse dai membri della Commissione. Esprime il proprio rammarico, considerato che, se l'impegno del Governo fosse stato espresso in termini chiari, la risoluzione riformulata avrebbe potuto essere approvata da tutti. Ribadisce in conclusione di non accogliere la riformulazione proposta dal Governo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione n. 7-00166 Costa, su cui il Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge la risoluzione n. 7-00166 Costa.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE-DAC) *(Svolgimento e conclusione)* 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE-DAC).

(Svolgimento e conclusione).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv*

della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Francisco Javier JIMÉNEZ DE GREGORIO, Liz PATON, Cyprien FABRE e Santhosh PERSAUD *componenti del team di verificatori del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE-DAC)*, svolgono interventi e pongono quesiti sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, a più riprese, per rispondere ai quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, Simona SURIANO (M5S), e Paolo FORMENTINI (Lega), a più riprese.

Francisco Javier JIMÉNEZ DE GREGORIO e Liz PATON, Cyprien FABRE e Santhosh PERSAUD, *componenti del team di verificatori del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE-DAC)*, replicano alle osservazioni poste e forniscono ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 17 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 28

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 30

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Nomina n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la Commissione Finanze è oggi convocata per l'esame della proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della

Commissione nazionale per le società e la borsa (Nomina n. 17).

Ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'audizione informale del professor Savona, e che nella seduta odierna si procederà, dopo l'illustrazione della proposta di nomina e la formulazione di un parere da parte della relatrice, alla votazione del parere medesimo.

Invita quindi la relatrice Aprile a illustrare i contenuti della proposta di nomina e a formulare una proposta di parere.

Nadia APRILE (M5S), *relatrice*, in ordine alla procedura riguardante l'esame parlamentare della proposta di nomina, rammenta innanzitutto che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, che ha istituito la Consob e che le attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilisce – ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 – che nei confronti del presidente e dei membri della Commissione si applichino le disposizioni relative al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

In particolare, la legge 24 gennaio 1978, n. 14, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. La norma prevede inoltre che l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

La Commissione Finanze è pertanto chiamata ad esprimersi a scrutinio segreto sulla proposta di nomina a Presidente della Consob del professor Savona.

Il professor Savona è un economista e accademico italiano, dal 10 giugno 2018 Ministro per gli Affari Europei nel Governo Conte. Rinvia al *curriculum* del professor Savona, che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo, per un quadro dettagliato dei suoi studi e carriera universitaria, degli ambiti di ricerca, nonché degli incarichi pubblici ricoperti.

Sottolinea che l'audizione di ieri del Professor Savona ha messo in evidenza la sua figura autorevole, in grado di ricoprire adeguatamente il ruolo di Presidente della Consob. Ha fornito informazioni adeguate in ordine alle linee di indirizzo secondo le quali impostare l'azione della Consob. Formula quindi una proposta di parere favorevole alla sua nomina.

Silvia FREGOLENT (PD) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Luca PASTORINO (LeU) modificando la posizione di astensione preannunciata nel corso dell'audizione di ieri del professor Savona, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Marco OSNATO (FdI) osserva, come già rilevato nel corso dell'audizione del professor Savona svoltasi nella giornata di ieri, che permangono zone d'ombra circa i profili di incompatibilità del professore con l'incarico per il quale viene proposto, che i ristretti tempi di esame non permettono di chiarire. Non può quindi fare altro che dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) dichiara il voto decisamente contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Rammenta che la votazione, riguardando persone, avrà luogo a scrutinio segreto. Tale modalità di votazione comporta l'automatica verifica circa la sussistenza del numero legale: per la validità del voto sarà necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, computando a tal fine anche i deputati che dichiarino di astenersi, nonché i deputati in missione, ove non sostituiti.

Per quanto riguarda le operazioni di voto, avverte che i componenti della Commissione saranno chiamati in ordine alfabetico, e che ad essi saranno consegnate una pallina bianca ed una pallina nera: qualora il votante intenda esprimere voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, deporrà ciascuna pallina nell'urna di colore corrispondente (pallina bianca nell'urna più chiara; pallina nera nell'urna nera). Qualora invece il votante intenda esprimere voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, deporrà ciascuna pallina nell'urna di colore contrario (pallina nera nell'urna più chiara; pallina bianca nell'urna nera). Qualora il votante intenda astenersi dovrà dichiararlo rispondendo all'appello, rifiutando di ricevere le palline.

La proposta della relatrice si intenderà approvata ove abbia ricevuto i voti favo-

revoli della maggioranza dei votanti. In caso di reiezione della proposta di parere della relatrice, ovvero in caso di parità dei voti espressi, dovrà intendersi espresso il parere opposto.

Ricorda altresì che in occasione delle votazioni a scrutinio segreto si procede, per prassi, ad almeno due chiami; inoltre, la Presidenza può stabilire, all'inizio delle votazioni, il tempo durante il quale le urne rimarranno aperte, e può altresì consentire ai deputati che ne facciano richiesta di votare anticipatamente, prima del turno loro spettante in base all'elenco alfabetico.

Dà altresì conto delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

(Segue la votazione).

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	45
Votanti	45
Astenuti	0
Maggioranza	23
Hanno votato <i>sì</i>	34
Hanno votato <i>no</i>	11

La Commissione approva.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte dalla votazione i deputati: Acquaroli, D'Ettore (in sostituzione di Angelucci), Aprile, Baratto, Benigni, Bignami, Cabras, Cancelleri, Cillis (in sostituzione di Caso), Cattaneo, Cavandoli, Centemero, Gariglio (in sostituzione di Colaninno), Covolo, Currò, Del Barba, Ferrari, Fragomeli, Fregolent, Gerardi, Giacomoni, Giuliodori, Grimaldi, Gusmeroli, Librandi, Mancini, Maniero, Martinciglio, Martino, Migliorino, Osnato, Alessandro Pagano, Pastorino, Paternoster, Raduzzi, Iorio (in sostituzione di Ruggiero), Ruocco, Sangregorio, Tabacci, Tarantino, Topo,

Trano, Prestipino (in sostituzione di Ungaro), Zanichelli e Zennaro.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere alle Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali – del disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Rammenta che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal lunedì 18 marzo e che la Commissione Finanze è pertanto chiamata ad esprimersi entro la prossima settimana.

Invita quindi il relatore Grimaldi a illustrare i contenuti del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda come il decreto-legge n. 4 del 2019 – del quale la VI Commissione avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) – istituisce, a decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura unica di contrasto alla povertà.

Il provvedimento reca disposizioni in merito all'introduzione del Reddito e della

Pensione di cittadinanza (che assorbe la misura finora vigente del Reddito di inclusione, che non potrà più essere richiesto dal 1° marzo 2019), nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna) e l'esclusione, ricorrendo determinate circostanze, dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi previsti per l'accesso al pensionamento anticipato.

Ulteriori disposizioni riguardano, tra l'altro, la modifica della disciplina sulla *governance* dell'INPS e dell'INAIL, l'introduzione di incentivi per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, il contrasto al gioco illegale, la detassazione del trattamento di fine servizio, la proroga della Cassa integrazione in deroga, assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria, un incremento delle capacità assunzionali di regioni ed enti locali, un ampliamento della possibilità di ricorso alle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, uno stanziamento di risorse per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti dei *call center*.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, limitandosi in questa sede a soffermarsi sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione Finanze.

Richiama in primo luogo i contenuti dell'articolo 24, che introduce una riduzione dell'aliquota IRPEF che grava sull'indennità di fine servizio: la suddetta aliquota viene ridotta in misura crescente, rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione della relativa indennità. Sul punto, al Senato è stata introdotta una integrazione che consente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengano il trattamento di fine servizio comunque denominato nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza di ottenere l'erogazione dello stesso entro novanta giorni dalla

data di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando alla suddetta detassazione.

Di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 27, che contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi.

In particolare:

viene disposto l'aumento della ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&Lotto », nonché un ulteriore aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi cosiddetti new slot. Si stabilisce che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni;

si prevede che il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP (cosiddette New Slot o Apparecchi Comma 6a, che erogano vincite in denaro) sia subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio;

si specifica che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto;

vengono inasprite le sanzioni applicabili all'organizzazione abusiva del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici e viene prevista una nuova sanzione applicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Inoltre, nel corso dell'esame al Senato sono state inserite due nuove disposizioni di competenza della Commissione Finanze.

Si tratta in primo luogo dei commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6, che modificano la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF). In particolare, viene soppresso il requisito riguardante il numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF.

L'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) reca uno dei requisiti che devono essere soddisfatti dai Centri di assistenza fiscale (CAF) ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Il comma è stato inserito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e modificato dall'articolo 1, comma 951, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

In particolare, si richiede che l'Agenzia delle entrate verifichi annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro di assistenza fiscale nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.

Tale requisito è stato confermato per i CAF autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettere *i*) e *l*) della legge di stabilità 2016, il quale prevede tuttavia un margine di flessibilità ai fini del rispetto del requisito pari a uno scostamento massimo del 10 per cento. La stessa norma estende il

requisito ai CAF autorizzati prima del 13 dicembre 2014 limitatamente alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

I commi in esame dispongono la soppressione del suddetto requisito, e quindi l'abrogazione dell'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto del MEF n. 164 del 1999, nonché delle sue successive modificazioni recate dall'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e dall'articolo 1, comma 949, lettere *i*) e *l*), e comma 951, lettera *c*) della legge di stabilità 2016.

Conseguentemente vengono soppressi i riferimenti al medesimo requisito contenuti nell'articolo 10, comma 3, del decreto del MEF n. 164.

La seconda disposizione di interesse per la VI Commissione è l'articolo 7-*bis*, inserito al Senato, che modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce la lettera *a*) dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo che ai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non si applica la sanzione amministrativa prevista per il rilascio del visto di conformità, ovvero di asseverazione, infedele (da euro 258 ad euro 2.582); essi sono invece tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comma 1, lettera *a*), prevede che salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei

redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (disciplina per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti) i soggetti indicati sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Ricorda, inoltre, che secondo l'articolo 35 del richiamato decreto legislativo il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità sui dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile e assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. In pratica con questi due istituti viene attribuita dal legislatore un'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.

Segnala, infine, che secondo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La nuova lettera *a)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificata, prevede inoltre che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento.

Segnala che la disciplina vigente prevede che nel caso di dichiarazione rettificativa la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile secondo la disciplina del ravvedimento.

L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene

entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

Infine, la predetta lettera *a)* dell'articolo in commento introduce un nuovo periodo alla lettera *a)* dell'articolo 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame non sono oggetto della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma

3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero dell'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame, al fine di coordinamento con le norme della nuova lettera *a)* dell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sopprime le lettere *a-bis)* e *a-ter)* dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti non si applica la sanzione amministrativa e che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Il comma 2 dell'articolo, infine, modifica il comma 3 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata.

Resta quindi fermo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti di tali ultimi soggetti anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata e che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	39

INTERROGAZIONI:

5-00650 Ascani: Sulle riduzioni tariffarie di servizi in ambito scolastico nel comune di Lodi ...	37
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
5-01339 Mollicone: Sull'insegnamento del jazz nei licei musicali	37
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	42
5-01524 Toccafondi: Sul monitoraggio dei percorsi aggiuntivi degli ITS	37
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	43
5-01404 Aresta: Sulle iniziative a tutela della neutralità delle commemorazioni della Giornata della memoria nella scuola pubblica	38
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	45

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in esame è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo (11 marzo). La

Commissione è pertanto chiamata a conferire al relatore il mandato per riferire all'Assemblea. Ricorda che la Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge, attraverso l'approvazione di emendamenti, e che il nuovo testo è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del loro parere. Comunica quindi che sono pervenuti i seguenti pareri: favorevole con osservazioni della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Politiche dell'Unione europea; favorevole della Commissione Giustizia, della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni e della Commissione Attività produttive. La Commissione Bilancio non si è ancora espressa, essendo in attesa della relazione tecnica chiesta al Governo, ed esprimerà pertanto il proprio parere direttamente all'Assemblea. Avverte infine che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.503 e 1.504 (*vedi allegato 1*).

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, chiarisce che, prima di concludere l'esame in sede referente, ritiene utile apportare al testo alcune modifiche finali, in parte per una formulazione più chiara e leggibile delle norme da approvare e in parte per recepire il parere della Commissione Affari costituzionali. Precisa che gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.503 tendono a una migliore formulazione delle norme che la proposta di legge in esame introduce rispettivamente nel decreto-legge n. 91 del 2013 e nella legge n. 633 del 1941. L'emendamento 1.503 serve anche a recepire l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere della Commissione Affari costituzionali, che ha suggerito di individuare in maniera univoca il termine a partire dal quale l'autore è legittimato a rendere pubblica la sua opera dopo la pubblicazione tramite un editore. L'emendamento 1.504 serve invece a recepire le osservazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del parere della Commissione Affari costituzionali, che ha suggerito di coordinare, dal punto di vista terminologico, il testo della proposta di legge con quello della norma-

tiva vigente in materia di servizio pubblico radiotelevisivo e di chiarire in che modo si deve innestare il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel procedimento amministrativo che porta alla stipula del contratto di servizio con la Rai.

Quanto al parere della Commissione Politiche dell'Unione europea, riferisce che questa ha suggerito, in primo luogo, di inserire norme per garantire la trasparenza degli accordi tra enti pubblici ed editori per la messa a disposizione dell'informazione scientifica e, in secondo luogo, di prevedere che il sistema delle carriere universitarie premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. I due punti sono contenuti anche nelle raccomandazioni dell'Unione europea sull'accesso aperto all'informazione scientifica. Ritiene che la Commissione potrebbe eventualmente approfondire tali suggerimenti nella fase di discussione in Assemblea. Per quanto riguarda il secondo punto, osserva per inciso che il testo della Commissione prevede che il Governo promuova e favorisca la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sugli emendamenti, che sono intesi al miglioramento della formulazione del testo, e l'astensione dalla votazione sul conferimento del mandato al relatore, motivata dal fatto che il suo gruppo reputa il provvedimento non pienamente soddisfacente, in quanto non tiene conto fino in fondo degli elementi peculiari della realtà italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.503 e 1.504 del relatore; quindi delibera

di conferire al medesimo relatore, deputato Lattanzio, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame; delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi GALLO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00650 Ascani: Sulle riduzioni tariffarie di servizi in ambito scolastico nel comune di Lodi.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna ASCANI (PD) si dichiara non soddisfatta della risposta, ritenendo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Governo in generale debbano prendere una posizione di chiara contrapposizione ad ogni forma di iniquità e di discriminazione, e quindi anche a quella che emerge dalle norme regolamentari comunali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate emesse dal comune di Lodi. Avendo il tribunale accolto il ricorso presentato contro il provvedimento comunale, e trattandosi per di più di un provvedimento che incide sul diritto allo studio e sul principio di uguaglianza, il buon senso stesso, a suo avviso, avrebbe dovuto consigliare di non ricorrere in appello. Conclude, invitando a realizzare l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà con misure concrete che incrementino le ri-

sorse già stanziare a tal fine e augurandosi che in futuro l'esercizio del diritto allo studio non sia affidato alla sola responsabilità degli enti locali, ma tutelato dagli organi dello Stato, come previsto dalla Costituzione.

5-01339 Mollicone: Sull'insegnamento del jazz nei licei musicali.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola FRASSINETTI (FdI), cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, che attesta la necessità di una riflessione su eventuali modifiche ordinamentali concernenti i licei musicali. Esprime inoltre apprezzamento per la proposta avanzata dal gruppo di lavoro appositamente costituito di inserire i diplomi accademici di II livello relativi agli strumenti *jazz* tra i titoli di accesso alla classe di concorso A-55.

5-01524 Toccafondi: Sul monitoraggio dei percorsi aggiuntivi degli ITS.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-APS-A), replicando, si dichiara soddisfatto per il quadro di dettaglio offerto dalla risposta. Tuttavia, ritiene che permangano alcune preoccupazioni in merito a due aspetti. Si riferisce, in particolare, all'affiancamento di lauree triennali professionalizzanti al sistema degli ITS, che fa temere una sovrapposizione di percorsi, e all'utilizzo delle risorse finanziarie, che avrebbero dovuto essere impiegate per accrescere il numero dei corsisti. Ritiene, in proposito, che non vadano premiati solo ITS già funzionanti, ma che il finanziamento vada usato per aiutare il sistema ITS a diffondersi. A tal fine andrebbero

peraltro resi noti gli esiti del monitoraggio dei percorsi aggiuntivi.

5-01404 Aresta: Sulle iniziative a tutela della neutralità delle commemorazioni della Giornata della memoria nella scuola pubblica.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo LATTANZIO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che non cancella del tutto le preoccupazioni

suscitate da una certa strumentalizzazione politica degli eventi organizzati presso le istituzioni scolastiche per celebrare la Giornata della memoria. Ritiene necessaria un'attività di scrupolosa vigilanza affinché la comunicazione delle iniziative promosse dalle scuole non diventi appannaggio dei movimenti politici e non costituisca il pretesto per una propaganda politica che deve rimanere esterna ed estranea ai luoghi dedicati all'istruzione.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (C. 395 Gallo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione, pubblicate su periodici. Le predette opere devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente: ».

1. 500. Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) al momento della prima pubblicazione;

b) ovvero, quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro sulla rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro dodici mesi, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1. 501. Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 42-bis.

1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico sulla rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche

e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle. ».

1. 503. Relatore.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifiche su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, i pareri del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 504. Relatore.

ALLEGATO 2

5-00650 Ascani: Sulle riduzioni tariffarie di servizi in ambito scolastico nel comune di Lodi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

On. le Ascani,

rispondo alla Sua interrogazione, evidenziando che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha una specifica e diretta competenza sul servizio di mensa scolastica che, come noto, fa capo agli enti locali che provvedono all'affidamento dei relativi appalti e stabiliscono, in totale autonomia, le tariffe da applicare.

Ciò non significa che il Ministero sia indifferente al modo in cui viene assicurato dagli enti locali il servizio di mensa nelle scuole in considerazione del fatto che anche quello del pasto costituisce, per le alunne e gli alunni, un momento di arricchimento educativo e di condivisione.

Come è noto, infatti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, sin da subito, operato per garantire l'inclusione di tutti gli studenti e la tutela delle famiglie nel percorso scolastico, anche assicurando la concertazione di ogni iniziativa con gli Enti territoriali competenti sulle singole materie.

La questione da Lei sollevata è oggetto di un contenzioso in essere presso i competenti Uffici giudiziari e, ritenendo di non entrare nel merito di un accertamento della magistratura, si attende l'esito del procedimento.

Concludo sottolineando l'importanza di azioni di sistema poste in essere da questo Governo che ha predisposto significative misure per i giovani, per le famiglie e per il contrasto alla povertà.

ALLEGATO 3

5-01339 Mollicone: Sull'insegnamento del jazz nei licei musicali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

On.le Mollicone,

rispondo alla Sua interrogazione, evidenziando, preliminarmente, che gli ordinamenti dei Licei musicali non prevedono indirizzi o sezioni specificamente dedicati all'insegnamento della musica *jazz*.

Nei cinque anni del percorso del liceo musicale gli studenti debbono, infatti, sviluppare capacità esecutive e interpretative riferite a brani e autori di diversi contesti e momenti della storia della musica.

Si tratta, con tutta evidenza, di una preparazione ad ampio raggio che non può, quindi, essere dedicata, in modo esclusivo, ad un solo momento, ad un solo stile e ad una sola tecnica musicale.

Ed è proprio per questo motivo che le Indicazioni Nazionali per i Licei non prevedono, con riferimento ai Licei Musicali, la creazione di un codice per ogni specifico strumento di *jazz*, proprio in considerazione del fatto che il docente di strumento musicale deve formare le allieve e gli allievi nel senso (leggo un virgolettato) della « acquisizione di un ricca specifica letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), solistica e d'insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all'età contemporanea ».

Ciò premesso, l'eventuale introduzione di specifiche classi di concorso dedicate all'insegnamento della musica *jazz* necessiterebbe, in ogni caso, di un'attenta ri-

flessione sull'opportunità di apportare modifiche ordinamentali che dovrebbero, necessariamente, passare attraverso la revisione delle Indicazioni nazionali per i Licei musicali.

Pertanto, solo in conseguenza di tale adattamento ordinamentale potrebbe pervenirsi, compatibilmente con la disponibilità delle relative risorse finanziarie, alla creazione di un organico *ad hoc* ed anche di graduatorie distinte, come da Lei auspicato.

Quanto, invece, alla circostanza da Lei segnalata che il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, « Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento », come modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 259 del 2017, non prevede i diplomi accademici di II livello relativi agli strumenti *jazz* (come ad esempio, pianoforte *jazz*, chitarra *jazz* o violino *jazz*) quali titoli di accesso alla classe di concorso A-55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), rappresento che, nell'ambito di una più ampia revisione delle previsioni del Regolamento adottato nel 2016, il gruppo di lavoro appositamente costituito ha proposto di colmare tale lacuna inserendo i diplomi accademici di II livello relativi agli strumenti *jazz* tra i titoli di accesso alla classe di concorso A-55.

ALLEGATO 4

5-01524 Toccafondi: Sul monitoraggio dei percorsi aggiuntivi degli ITS.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

On.le Toccafondi,

rispondo alla Sua interrogazione, evidenziando, preliminarmente, che con il decreto ministeriale n. 394 del 2018 questo Ministero ha approvato i programmi di sviluppo nazionale del Sistema ITS che hanno, tra gli obiettivi strategici, il potenziamento della sinergia fra ITS e imprese, in particolare a livello di progettazione di qualificanti percorsi formativi, finalizzati a incrementare nei giovani le competenze abilitanti all'uso di strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa, in coerenza con la rapida evoluzione del mercato del lavoro.

Ciò premesso, quanto allo specifico quesito posto, si rammenta che l'assegnazione delle risorse – 10 milioni di euro stanziati per il 2018 – in attuazione del citato decreto ministeriale n. 394 del 2018, è stata disposta direttamente dal MIUR a favore di 50 ITS in possesso dei requisiti per l'accesso alla premialità a seguito di valutazione nell'anno 2017 e nell'anno 2018, sulla base dei dati forniti da INDIRE, e in attuazione del medesimo decreto ministeriale più volte sopra richiamato e di quanto concertato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Con tale quota gli ITS realizzeranno percorsi incrementali rispetto a quelli attivati nell'anno 2017 dedicati alla formazione di competenze abilitanti all'uso di strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.

Al riguardo, si ricorda che i competenti Uffici degli Assessorati regionali hanno inviato a questo Ministero formali comunicazioni contenenti l'indicazione dei per-

corsi aggiuntivi degli ITS individuati che rispettano le caratteristiche del piano di sviluppo di cui al decreto ministeriale n. 394 del 2018.

Sulla base dei dati immessi nella Banca dati nazionale dell'INDIRE sono in fase di verifica e valutazione i percorsi, l'assegnazione delle risorse e l'avvio dei percorsi nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti nelle sedute delle Conferenze Unificate del 5 agosto 2014 e del 17 dicembre 2015.

Al termine delle suddette attività poste in essere si darà piena applicazione delle disposizioni di cui al menzionato decreto ministeriale n. 394 del 2018, relative all'utilizzo delle suddette quote di premialità 2018.

In ultimo, è doveroso precisare che, ai sensi dell'articolo 3, punto 4, del suddetto decreto, qualora gli ITS individuati non abbiano attivato i percorsi aggiuntivi, le risorse loro assegnate saranno recuperate con corrispondente riduzione delle somme che saranno attribuite a titolo di finanziamento ordinario negli anni successivi a partire dall'esercizio finanziario 2019.

Alla luce di quanto rappresentato, la informo che il MIUR ha provveduto all'erogazione dei fondi con Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1056 del 09 luglio 2018. A ciò si aggiunga che come disposto dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 145 del 2018, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 875, della legge n. 296 del 2006, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Quanto, invece, al quesito da Lei posto sull'« esito dell'avvio dei percorsi delle lau-

ree professionalizzanti» si rappresenta che lo scorso anno accademico furono attivati complessivamente quattordici corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale e che risultano attualmente proposti complessivamente ulteriori sei corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 6 del 2019.

Diversamente, per gli esiti riferiti alle proposte totali o alla verifica degli iscritti, bisognerà attendere, quantomeno, il prossimo anno accademico. I risultati della sperimentazione, adesso al secondo anno, verranno infatti monitorati al termine del primo ciclo.

Si segnala, inoltre, che sul tema delle lauree professionalizzanti, il Consiglio Uni-

versitario Nazionale (C.U.N.), in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso all'Onorevole Ministro un'apposita proposta di istituzione di quattro nuove classi di laurea a orientamento professionale.

Al proposito, si rappresenta che questo Ministero si è espresso favorevolmente al proseguimento dell'*iter* di approvazione delle citate quattro nuove classi di laurea professionalizzanti.

È, tuttavia, doveroso ricordare che, ai fini dell'istituzione di una nuova classe di laurea, è necessario acquisire il preliminare parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) oltre che delle commissioni parlamentari competenti in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997.

ALLEGATO 5

5-01404 Aresta: Sulle iniziative a tutela della neutralità delle commemorazioni della Giornata della memoria nella scuola pubblica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

On.le Aresta,

venendo al quesito da Lei posto, la informo che il Ministero ha provveduto ad acquisire, tempestivamente, informazioni dall'Istituzione scolastica interessata, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, in ordine ai fatti da Lei rappresentati.

Il dirigente scolastico, con nota del 12 febbraio 2019, ha riferito che il progetto « Giovani e memoria 2019 » – alla sua terza annualità – è un progetto di formazione, di educazione e di ricerca verso il quale hanno mostrato interesse e apprezzamento istituzioni e associazioni del territorio e che, quest'anno, ha coinvolto anche un gruppo di studenti e di docenti dell'Istituto scolastico superiore in argomento. Il percorso sopra richiamato ha coinvolto gli studenti nella ricerca di storie di sportivi e di artisti deportati. Gli stessi studenti hanno contribuito alla « Giornata della Memoria 2019 » realizzando diverse mostre presso il Castello Svevo Normanno di Mesagne. Della « Shoah degli sportivi » è stato realizzato un cd, tradotto in varie lingue, che oggi è presente presso il museo della memoria di Auschwitz.

Il dirigente scolastico ha precisato, altresì, che la presenza del Presidente dell'ANPI presso l'Istituto scolastico in questione, nell'ambito del progetto « Giovani e memoria 2019 », ha rappresentato un momento di riflessione sul tema della Shoah e sul contributo dei partigiani per la liberazione dell'Italia e dell'Europa dalla

dittatura nazi-fascista. Lo stesso dirigente ha, ulteriormente, chiarito che il riferimento alla situazione attuale non era centrale nell'intervento del Presidente dell'ANPI, ma è stato affrontato in risposta ad alcune sollecitazioni relative al superamento degli atteggiamenti di indifferenza e al richiamo ai valori della partecipazione e della solidarietà espressi in altri interventi programmati per il medesimo evento.

Ricordo, inoltre, che esiste un protocollo di intesa tra il MIUR e l'ANPI finalizzato ad « offrire alle istituzioni scolastiche un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva ».

Sempre per quanto comunicato dal dirigente scolastico, la circostanza della pubblicizzazione dell'evento da parte della scuola attraverso i manifesti cui Lei fa riferimento nella interrogazione parlamentare non corrisponde ai fatti, in quanto tale iniziativa è stata assunta da altri soggetti per annunciare la presenza della Presidente dell'ANPI a Mesagne.

L'Istituzione scolastica ha provveduto a convocare, tramite un invito realizzato al proprio interno, esclusivamente, i dirigenti scolastici delle scuole di Mesagne, il sindaco, l'assessore alla cultura e il presidente del Consiglio comunale di Mesagne, la responsabile della Biblioteca e dell'Archivio storico del medesimo comune, le forze dell'ordine, il Signor Prefetto, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale. In tale invito non compari-

vano simboli di partiti o sigle sindacali, ma solo il logo dell'Istituzione scolastica.

Per quanto riguarda, infine, le riferite « lamentele dei genitori, rese pubbliche a

mezzo stampa », da quanto comunicato dal dirigente scolastico, risulta solamente una lettera anonima pubblicata da due testate giornalistiche locali *on-line*.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38)	47
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
5-01628 Zanella: Misure di carattere finanziario a favore del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	50
5-01629 Fianza: Problemi di ricezione del segnale RAI in alcuni comuni piemontesi	48
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	51
5-01630 Maccanti: Misure a tutela degli apparati elettronici e della sicurezza cibernetica .	48
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	53
5-01631 Paita: Utilizzo dello strumento del <i>Golden Power</i> nei confronti dei contratti con Huawei	48
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	54
5-01632 Grippa: Installazione di postazioni telefoniche pubbliche di nuova generazione ...	49
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	55

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 marzo 2019.

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01628 Zanella: Misure di carattere finanziario a favore del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la mancanza di risorse stanziare per il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federica ZANELLA (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricordando la propria esperienza triennale di componente il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, auspica che possano essere stanziare tempestivamente le risorse annunciate dal Governo. Al riguardo segnala la delicatezza delle funzioni esercitate dal Comitato, cui hanno aderito spontaneamente anche le piattaforme *on line*. Evidenzia quindi che le risorse finanziarie sono necessarie per l'attuazione delle funzioni esercitate dal Comitato, ricordando che l'attività dei membri resta svolta meritoriamente a titolo gratuito.

5-01629 Fidanza: Problemi di ricezione del segnale RAI in alcuni comuni piemontesi.

Monica CIABURRO (FdI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Monica CIABURRO (FdI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta

della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto le soluzioni tecniche indicate, che riguardano la disponibilità e l'utilizzo della banda ultralarga, non risultano attualmente praticabili. Esprime quindi apprezzamento per gli impegni annunciati da parte del Governo di provvedere, ma auspica nel frattempo anche soluzioni transitorie per garantire ai cittadini piemontesi di usufruire del servizio.

5-01630 Maccanti: Misure a tutela degli apparati elettronici e della sicurezza cibernetica.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimiliano CAPITANIO (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma l'impegno del Governo sul tema della sicurezza dei dati. Ricorda che la questione della società Huawei è anche all'attenzione delle istituzioni europee. Evidenzia quindi l'importanza delle misure annunciate dal Governo al fine di potenziare gli strumenti di controllo della sicurezza cibernetica nazionale e di protezione dei dati.

5-01631 Paita: Utilizzo dello strumento del Golden Power nei confronti dei contratti con Huawei.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non ha fornito indica-

zioni circa l'eventuale utilizzo di poteri speciali in materia di *golden power* in relazione ai contratti stipulati con Huawei.

5-01632 Grippa: Installazione di postazioni telefoniche pubbliche di nuova generazione.

Carmela GRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita

dal rappresentante del Governo ed in particolare per l'impegno annunciato dall'Esecutivo sul tema della conversione delle cabine telefoniche pubbliche, intervento che in prospettiva potrebbe rivelarsi utile soprattutto per consentire alle comunità locali più isolate di disporre di tecnologie avanzate per la connessione integrata in rete.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-01628 Zanella: Misure di carattere finanziario a favore del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Codice di autoregolamentazione TV e Minori è nato, come noto, con la finalità di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione e per sensibilizzare i produttori dei programmi rivolti ai minori, per tutelarne i diritti e l'integrità psichica e morale.

Per il perseguimento di tali finalità, la vigente disciplina del sistema radiotelevisivo (artt. 3 e 4 del Testo Unico della radiotelevisione), oltre a garantire la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, in particolare, vieta le trasmissioni che anche in relazione all'orario di messa in onda, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Sono altresì vietate scene che presentano violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo.

L'attuazione del Codice è vincolante per tutte le Emittenti e, come ricordato anche dall'onorevole interrogante, è stata affidata a un Comitato costituito da quin-

dici membri effettivi (in rappresentanza, in parti uguali, delle Emittenti televisive firmatarie del Codice, delle Istituzioni, e degli utenti) che il Ministero dello sviluppo economico ha reinsediato a gennaio 2018, con la consapevolezza del compito delicato ma fondamentale che lo stesso svolge per garantire una corretta fruizione dei contenuti delle trasmissioni, anche alla luce dell'ampliamento dell'offerta televisiva multimediale.

In tale quadro il MiSE si è adoperato per assicurare una dotazione finanziaria al Comitato medesimo.

A tal fine è stata quindi predisposta una specifica proposta normativa d'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, per far fronte al rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato designati in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, nonché per la stipula di accordi e convenzioni con università ed organismi specializzati per l'effettuazione di ricerche, studi ed attività divulgative sulla materia.

Si manifesta pertanto la disponibilità e l'impegno ad individuare il veicolo normativo più idoneo per giungere all'approvazione della citata iniziativa.

ALLEGATO 2

**5-01629 Fianza: Problemi di ricezione del segnale RAI
in alcuni comuni piemontesi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue.

Premetto che il vigente Contratto di servizio 2018-2022 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai disciplina l'attività che l'Azienda svolge ai fini dell'espletamento del Servizio Pubblico.

Il contratto stabilisce, nel caso dell'offerta televisiva, che la Concessionaria Pubblica, in collegamento con le attività volte alla liberazione della banda 700MHz, previste a carattere nazionale, presenti al MiSe un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio, assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della Convenzione.

Nel caso in cui per l'accesso alla programmazione fosse necessaria una scheda di decrittazione, la Rai è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi.

Pertanto, nell'attuazione del sopra citato contratto di servizio è prevista la possibilità che la Rai serva la popolazione anche, in alternativa alla tv digitale terrestre, attraverso le tecnologie sopra descritte, che qualora adottate sarebbero risolutorie delle problematiche di ricezione segnalate.

Aggiungo, inoltre, che sul tema della diffusione dei contenuti audiovisivi, il quadro normativo di riferimento ha visto un mutamento significativo con la legge di bilancio 2019, con la quale sono state

introdotte modifiche alle precedenti disposizioni che avevano disciplinato la materia.

Nell'ambito di questo rinnovato processo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 ha approvato il nuovo piano Nazionale di assegnazione delle Frequenze.

Nella medesima delibera sono state previste adeguate risorse frequenziali, ivi inclusa una rete destinata al trasporto dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, una rete nazionale decomponibile per macro aree in banda UHF e caratterizzata da una potenzialità di copertura pressoché integrale della popolazione italiana.

Per quanto concerne il tema della diffusione del segnale nei comuni montani e collinari piemontesi e, più specificamente, in merito all'ampliamento dei livelli di copertura, segnalo che il 25 febbraio scorso la Concessionaria Pubblica ha inoltrato una richiesta di integrazione delle proprie reti operanti sul territorio che prevede l'attivazione nella regione Piemonte di ulteriori 60 impianti digitali trasmettenti per ognuna delle reti « tematiche » corrispondenti al Mux 2, Mux 3 e Mux 4.

Ulteriore possibilità, al fine di garantire la ricezione del segnale da parte degli utenti, è costituita dalla ripetizione dei programmi della Concessionaria Pubblica e anche di emittenti private da parte dell'ente locale o comunità montana interessati, con oneri a proprio carico, presentando la richiesta di autoriz-

zazione all'attivazione di ripetitori ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo n. 177/05.

Occorre inoltre segnalare che il 14 gennaio scorso, nell'ambito della riunione presso il MISE del Comitato di indirizzo e monitoraggio Infratel, istituito allo scopo di verificare gli obiettivi prefissati nel Piano Banda Ultra Larga, ha partecipato il Presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, che

ha discusso con il Comitato sulla realizzazione di progetti finalizzati a superare il *digital divide* nelle comunità montane e favorire, attraverso l'adozione di servizi di nuova generazione, la crescita e lo sviluppo sociale ed economica dei suddetti territori.

In conclusione, il MISE monitorerà, nell'ambito delle competenze affidate dal contratto di servizio, le successive attività della RAI in merito a quanto illustrato.

ALLEGATO 3

5-01630 Maccanti: Misure a tutela degli apparati elettronici e della sicurezza cibernetica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il progressivo inserimento nel mercato italiano di apparati prodotti da *vendor* stranieri vede le reti fisse e mobili « poggiate » anche su tecnologie non comunitarie; tra aziende che a livello mondiale forniscono apparati per le reti 5G, i cosiddetti *vendor*, figura anche la società Huawei, sulla quale lo Stato Italiano non detiene alcuna partecipazione.

Come dichiarato il 7 febbraio scorso dal Ministro Luigi Di Maio « La sicurezza nazionale è una priorità e nel caso in cui si dovessero riscontrare criticità – al momento non emerse – il MiSE valuterà l'opportunità di adottare le iniziative di competenza ».

In questa direzione, e nel solco delle attività poste in essere in materia di sicurezza, Il Ministro Di Maio ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 15 febbraio scorso, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Il CVCN costituisce un importante tassello ai fini della sicurezza cibernetica del Paese, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussiste un interesse nazionale. Occorre, infatti, che le Istituzioni preposte vigilino attentamente, a tutela degli interessi economici e strategici del Paese, ma non si può che farlo nell'ambito del quadro normativo vigente.

Con riferimento alla società Infratel, Italia S.p.A., si rappresenta che la stessa è una società partecipata al 100 per cento

da INVITALIA S.p.A., società *in house* del Ministero. OPEN FIBER è aggiudicataria dei tre bandi di gara, gestiti per il tramite di INFRATEL quale soggetto attuatore, nell'ambito del piano pubblico di investimenti che porta questa tecnologia nelle aree così dette « bianche » o « a fallimento di mercato », vale a dire quelle nelle quali gli operatori privati non hanno interesse ad investire.

Infratel, per il primo stanziamento di 8 Milioni di euro, ha utilizzato una convenzione Consip Lan 6 che la stessa Consip ha aggiudicato alla società Tim. In particolare la convenzione prevede la fornitura di prodotti e servizi per reti locali per le P.A. Il contratto prevede l'utilizzo di due differenti tecnologie (Huawei e HP) con differenze notevoli di prezzo aggiudicate da Consip. Per il valore economico della fornitura prevista la stessa Tim in qualità di aggiudicataria ha offerto la tecnologia Huawei.

In merito alla notizia di stampa riguardante l'assegnazione alla società Huawei dell'intera fornitura tecnologica si precisa lo stanziamento ulteriore del progetto di 45 Milioni di euro e a tal proposito sarà attivata apposita gara pubblica.

Relativamente alla sicurezza cibernetica, appare utile infine aggiungere che a livello europeo, entro il prossimo mese di maggio 2019 è attesa l'adozione del « Cybersecurity Act » che introdurrà un sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica di prodotti e servizi digitali nell'ottica di incrementare lo sviluppo del mercato dell'UE e nel contempo di accrescere la fiducia dei consumatori nell'utilizzo di nuovi prodotti e servizi.

ALLEGATO 4

5-01631 Paita: Utilizzo dello strumento del *Golden Power* nei confronti dei contratti con Huawei.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue.

Il progressivo inserimento nel mercato italiano di apparati prodotti da *vendor* (venditori) stranieri vede le reti fisse e mobili « poggiate » anche su tecnologie non comunitarie; come è stato già detto nella risposta data all'onorevole Maccanti, tra aziende che a livello mondiale forniscono apparati per le reti 5G figura anche la società HUAWEI, e ribadisco che su quest'ultima lo Stato Italiano non detiene alcuna partecipazione.

Come ho già evidenziato, lo stesso Ministro Di Maio ha rappresentato l'esigenza di garantire sicurezza in questo settore, intervenendo ove vi fosse necessità con le misure più idonee e, a tal fine, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (con decreto del 15 febbraio scorso) il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), che – come già detto – costituisce un importante tassello ai fini della sicurezza cibernetica del Paese.

Occorre, dunque, che le Istituzioni preposte vigilino attentamente, a tutela degli interessi economici e strategici del Paese, ma non si può che farlo nell'ambito del quadro normativo vigente.

Evidenzio altresì che le misure di sicurezza sono state implementate anche sulla rete in fibra ottica realizzata in forma diretta e tramite la concessionaria Open Fiber S.p.a in attuazione dei piani nazionali banda ultralarga. Open Fiber è

un importante operatore di rete infrastrutturale in fibra che detiene e gestisce attivi che possono essere considerati strategici. La Società è aggiudicataria dei primi due bandi di gara (tramite Infratel S.p.a.m società partecipata al 100 per cento da INVITALIA S.p.A., società *in house* del Ministero) nell'ambito del Piano pubblico di investimenti per la Banda Ultra Larga (Piano BUL) nelle aree cd. bianche o a fallimento di mercato (così detti Cluster C e D). Tali interventi utilizzano il modello a concessione, per cui tramite gara pubblica viene scelto un concessionario che con risorse pubbliche realizza l'infrastruttura che resta di proprietà statale o regionale a seconda delle risorse impiegate. I due contratti stipulati da Infratel con Open Fiber, con fondi statali e regionali, hanno per oggetto opere per un valore globale di circa 2,4 miliardi di euro, di cui 1,57 miliardi coperti con risorse pubbliche (comprensivo del 2 per cento destinato a Infratel). Open Fiber avrà in concessione per i prossimi 20 anni (fino a tutto il 2037) la rete BUL pubblica.

Relativamente alla sicurezza cibernetica, appare utile infine ribadire che a livello europeo, entro il prossimo mese di maggio 2019 è attesa l'adozione del « Cybersecurity Act » che introdurrà un sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica di prodotti e servizi digitali nell'ottica di incrementare lo sviluppo del mercato dell'UE e nel contempo di accrescere la fiducia dei consumatori nell'utilizzo di nuovi prodotti e servizi.

ALLEGATO 5

5-01632 Grippa: Installazione di postazioni telefoniche pubbliche di nuova generazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le cabine intelligenti *Tim City Link* sono state realizzate a Firenze da TIM, in collaborazione con Ericsson. Il progetto ha l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti un innovativo esempio di infrastruttura urbana che coniuga la tradizione delle cabine di telefonia pubblica con le nuove tecnologie digitali, nell'ottica di contribuire alla realizzazione del modello di « *Smart City* ».

Come riferito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 31/10/CONS è stata prevista la facoltà del fornitore del servizio universale (TIM) di ridurre il numero di postazioni telefoniche pubbliche (PTP), definendo l'adozione di una specifica procedura di opposizione a tutela della popolazione interessata, operando altresì la revisione dei criteri con cui deve essere garantito il servizio di telefonia pubblica sul territorio.

TIM, nel rispetto della procedura definita dall'Autorità, ha attivato un processo di riduzione delle postazioni telefoniche pubbliche dislocate sul territorio nazionale, attraverso una rimozione per lotti che ha avuto inizio nel corso del 2010. Da quella data fino a tutto il 2017 si è avuta una riduzione delle stesse del 55 per cento.

Al riguardo, l'Autorità ha rilevato che tale riduzione risulta in linea, non solo con le mutate esigenze dell'utenza, ma anche con gli sviluppi dei regolamenti europei come verificato dal confronto internazionale.

L'AGCOM, con la delibera 486/18/CONS, pubblicata sul sito AGCOM il 15 gennaio scorso, ha avviato una consultazione sul documento « le postazioni tele-

foniche pubbliche: nuove prospettive regolamentari », per acquisire commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti interessati circa la necessità di mantenere in piedi, o di modificare l'attuale sistema di telefonia pubblica. A tal fine, l'Autorità si è interrogata sull'uso futuro delle postazioni di telefonia pubblica data la diminuzione della domanda delle stesse. Il termine di scadenza per l'invio dei contributi all'AGCOM, fissato in 60 giorni, è il 15 marzo 2019.

A ben vedere, le PTP proprio per la loro dislocazione sul territorio, potrebbero essere utilizzate oltre che per l'offerta di servizi di telefonia pubblica, anche per l'offerta di altri servizi di comunicazione, tra cui i servizi a banda larga e ultra-larga, consentendo agli utenti di accedere a Internet oltre che da rete fissa anche in mobilità, tramite la tecnologia *wi-fi*.

È noto che lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra-larga non dipende esclusivamente dalla loro domanda. Questa, infatti, se non accompagnata da un adeguato sviluppo infrastrutturale, rischierebbe di essere fortemente limitata se non addirittura compromessa. Le postazioni di telefonia pubblica, anche se originariamente pensate per altri scopi, potrebbero rivestire ancora un ruolo strategico se utilizzate come supporto (e con l'ausilio della tecnologia *wi-fi*) infrastrutturale per l'offerta di servizi banda larga e ultra-larga.

Per verificarne la fattibilità, l'Autorità ha realizzato una banca dati consultabile sul sito AGCOM, la quale comprende tutte le reti di accesso ad Internet di proprietà sia

pubblica sia privata esistenti sul territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse.

Le informazioni sulla copertura sono state successivamente sovraesposte alla dislocazione territoriale delle postazioni di telefonia pubblica. Da tale analisi è emerso che alcune postazioni di telefonia pubblica potrebbero, quindi, essere utilizzate dal fornitore del servizio universale per offrire ai cittadini residenti nelle aree ad esse adiacenti un servizio di accesso a Internet, alternativo o complementare a quello disponibile su rete fissa. Tutto ciò con effetti positivi in termini di contribuzione all'assolvimento degli obblighi di servizio universale.

Rispetto a nuovi e più moderni utilizzi delle PTP tradizionali, la citata delibera dell'AGCOM comprende lo studio dell'evoluzione degli impianti di telefonia pubblica, dal quale si evince che il fornitore del servizio universale in più occasioni ha dichiarato la volontà di investire in progetti di evoluzione delle PTP, tra cui anche nelle *TIM City link*.

Oltre al progetto citato, TIM sta anche utilizzando alcune delle postazioni stradali per *hosting* delle antenne LTE, cioè come basi ospitanti le antenne a garanzia di una maggiore e più capillare copertura radio-mobile.

Altro possibile utilizzo delle PTP (evolute) consiste nel realizzare il *mobile data offloading* utilizzando la rete *wi-fi*, che consente di re-direzionare in maniera intelligente una parte del traffico dati originariamente destinato alle reti mobili/cellulari, con lo scopo di evitare un possibile sovraccarico, ridurre la congestione permettendo un uso migliore delle risorse di rete disponibili e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà con attenzione l'esito di tale iniziativa che potrebbe portare a una revisione della regolamentazione in materia di servizio universale, con specifico riguardo alla possibilità di garantire la presenza delle postazioni telefoniche pubbliche nel nostro territorio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 1317 Bologna (*Esame e rinvio*) 57

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 1317 Bologna.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, fa presente preliminarmente che per malattie rare (MR), secondo una definizione adottata in ambito comunitario, si fa riferimento a patologie eterogenee con una prevalenza nella popolazione inferiore a cinque casi ogni 10 mila abitanti, che comportano tuttavia difficoltà diagnostiche, onerosità del trattamento clinico ed esiti invalidanti. I dati pubblicati dal Ministero della salute in occasione della recente Giornata mondiale delle malattie rare sono estremamente significativi: le malattie rare ad oggi conosciute sono 7-8 mila, l'80 per cento delle quali di origine

genetica. I pazienti affetti sono il 6-7 per cento della popolazione europea, ossia da 27 a 36 milioni di persone. In Italia, i malati rari sono circa 2 milioni, l'attesa per la diagnosi può andare oltre i 10 anni e si stima che il 20 per cento dei casi rimangano non diagnosticati. Le malattie rare sono state identificate dall'Unione europea, per le loro peculiarità, come materia sanitaria in cui è necessaria la promozione di azioni comuni per la condivisione delle conoscenze e per riunire risorse frammentate tra gli Stati membri, incentivando la collaborazione anche in ottica transnazionale. Diversi sono stati gli interventi comunitari in quest'area, a partire dal 1999, con la Decisione n. 1295/1999/CE con cui è stato adottato un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica per gli anni 1999-2003. Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (CE) n. 141/2000), inoltre, ha dettato la disciplina riguardante i medicinali orfani, vale a dire quei farmaci non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche, che tuttavia rispondono a un bisogno di salute pubblica. Il Regolamento ha istituito una procedura comunitaria per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano e uno speciale Comitato per i

medicinali orfani presso l'EMA (*European Medicines Agency*).

In ambito nazionale, ricorda l'emanazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che, all'articolo 5, ha previsto che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti individuali, rispettivamente, le condizioni di malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. In attuazione di tale norma è stato quindi emanato il decreto ministeriale n. 279 del 2001, che disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza e riporta, all'allegato 1, un elenco di tali malattie (revisionato in base ai nuovi LEA di cui all'Allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017), prevedendo anche l'istituzione di una Rete nazionale dedicata (Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare).

La citata rete è costituita da centri di diagnosi e cura o presidi ospedalieri individuati da atti regionali come strutture accreditate per la formulazione della diagnosi di malattia rara e per l'erogazione delle relative cure in regime di esenzione, a seguito della formulazione del piano terapeutico appropriato. Mediante tali strutture si sviluppano, a livello nazionale, azioni di prevenzione, di sorveglianza (si veda il Registro nazionale delle malattie rare previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale citato e istituito presso l'Istituto superiore di sanità) ed interventi volti alla diagnosi e terapia medica, alla formazione specialistica e alla promozione di campagne informative.

Come già accennato, l'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione ai costi è stato ampliato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, di definizione dei nuovi LEA, che ha sostituito il decreto del Presidente del Consiglio del 2001. L'elenco delle malattie rare viene integrato nei

termini previsti all'Allegato 7 che introduce oltre 110 nuove malattie o gruppi.

Ricorda, poi, l'adozione, da parte del Ministero della salute, nell'ottobre 2014, del Piano nazionale per malattie rare, che analizza gli aspetti più critici dell'assistenza, focalizzando l'attenzione sull'organizzazione della rete dei presidi, sul sistema di monitoraggio, sui problemi legati alla codifica delle malattie rare e alle banche dati, ma soprattutto sul percorso diagnostico e assistenziale, senza dimenticare gli strumenti per l'innovazione terapeutica e il ruolo delle Associazioni.

Fa presente, quindi, che la proposta di legge in esame detta disposizioni dirette ad agevolare e a garantire la cura delle malattie rare e il sostegno alla ricerca ed alla produzione dei farmaci orfani finalizzati alla terapia delle medesime malattie. Essa si compone di 11 articoli. I primi due articoli hanno funzione definitoria. L'articolo 1 qualifica come rare le malattie, incluse, tra le altre, quelle di origine genetica, che comportano una minaccia per la vita o sono cronicamente debilitanti e che presentano una così bassa prevalenza da richiedere un particolare impegno congiunto per combatterle, allo scopo di prevenire una morbilità significativa o una mortalità prematura ovvero una rilevante riduzione della qualità della vita o del potenziale socio-economico delle persone. Viene poi definito il concetto di « bassa prevalenza » intesa come una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila e viene specificato che nel concetto di malattie rare vengono comprese anche quelle ultrarare, caratterizzate da una prevalenza generalmente inferiore ad un individuo su cinquantamila. Viene stabilito che, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora in sede di Unione europea, con apposito atto, siano modificati in senso estensivo i criteri di individuazione delle malattie rare, nel senso di includere in tale concetto un maggior numero di patologie, tali criteri son resi esecutivi in Italia entro tre mesi dalla loro adozione.

L'articolo 2 contiene la definizione di farmaco orfano in conformità ai criteri

stabiliti dall'articolo 3 del sopracitato regolamento CE n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, stabilendo che un farmaco è definito orfano se è destinato alla diagnosi, alla profilassi od alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui viene presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano; è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario; non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o di terapia delle affezioni descritte autorizzati; pur sussistendo metodi autorizzati si può dimostrare che il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone colpite dalle affezioni descritte.

L'articolo 3 prevede, in primo luogo (al comma 1) che l'acquisto dei farmaci di fascia C – vale a dire quelli per i quali la spesa è a totale carico del cittadino – necessari per il trattamento di malattie rare, nonché dei trattamenti considerati non farmacologici (quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici e presidi sanitari), nonché la fruizione di prestazioni di riabilitazione e di interventi di sostegno e supporto sia per il paziente che per la famiglia, prescritti dai presidi della Rete nazionale delle malattie rare individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 279 del 2001, sono compresi nei livelli essenziali di assistenza previsti per i soggetti affetti da malattie rare dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. A tale scopo, si prevede (comma 2) che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della salute definisca l'elenco dei farmaci e trattamenti citati, procedendo all'aggiornamento dello stesso con cadenza annuale, d'intesa con il tavolo tecnico permanente

interregionale per le malattie rare e con le associazioni dei familiari dei pazienti affetti dalle stesse. Il comma 3 prevede, poi, che, qualora la procedura prevista per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, definita dall'articolo 1, comma 558 della legge n. 208 del 2015, non consenta l'inserimento tempestivo delle malattie rare individuate dal Centro nazionale per le malattie rare ai sensi dell'articolo 4, nonché di tutte le prestazioni di cui al comma 1 necessarie al trattamento delle stesse, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in via transitoria a stabilire con proprio decreto le necessarie disposizioni per il riconoscimento delle ulteriori malattie rare individuate dal Centro e per assicurare le risorse necessarie all'erogazione delle relative prestazioni.

L'articolo 4 prescrive che l'aggiornamento dell'elenco del Registro nazionale delle malattie rare, di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 279 del 2001, è effettuato in tempo reale dal Centro nazionale per le malattie rare tenuto conto del flusso dei dati epidemiologici inviati dalle Regioni e delle certificazioni trasmesse dai presidi di Rete.

L'articolo 5 attribuisce ai presidi della Rete (di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 279 del 2001) il compito di effettuare le diagnosi di malattie rare, anche allo scopo di garantire risultati omogenei nel territorio nazionale, sulla base dei protocolli diagnostici previsti dal successivo articolo 10, comma 2 lettera f) del provvedimento in esame. Sulla base della diagnosi, i presidi della Rete emettono la certificazione di malattia rara che ha validità illimitata nel tempo e su tutto il territorio nazionale e ne danno comunicazione scritta ai centri di coordinamento ed al Centro nazionale per le malattie rare che, come previsto dall'articolo 4, inserisce tali patologie nel Registro nazionale delle malattie rare. La certificazione di malattia rara assicura l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di tutte le prestazioni incluse nei

LEA, ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

L'articolo 6 dispone e disciplina la disponibilità e gratuità dei farmaci e delle prestazioni destinate ai soggetti affetti da malattie rare.

In particolare, si stabilisce che i farmaci commercializzati in Italia, che abbiano ottenuto dall'Agenzia europea per i medicinali il riconoscimento di farmaco orfano, siano forniti gratuitamente a soggetti affetti dalle malattie a cui la registrazione fa riferimento e sono inseriti nel prontuario farmaceutico italiano nelle classi esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Le regioni, pertanto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 assicurano l'inserimento nei prontuari terapeutici territoriali dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 3, comma 1, nonché la loro immediata disponibilità e gratuità; le prestazioni strumentali e riabilitative previste dai protocolli e dalle linee guida stabilite a livello nazionale (previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera f).

Viene poi stabilito che, in deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge n. 724 del 1994 (che prevede che la prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale sia limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, salvo alcune eccezioni espressamente definite), per le prescrizioni relative ad una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre. Le modalità e i criteri di attuazione di tale disposizione, per ciascuna categoria di farmaci per la cura delle malattie rare, sono definiti con decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 indica i soggetti abilitati ad erogare i farmaci prescritti dai presidi della rete ai pazienti affetti da una malattia rara, vale a dire: i presidi sanitari, nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco; le aziende sanitarie

locali di appartenenza del paziente, anche qualora la diagnosi della malattia rara sia stata effettuata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di classe H – vale a dire di esclusivo uso ospedaliero, che possono essere utilizzati solo in ospedale o distribuiti dalle strutture sanitarie – non registrati in Italia o compresi nell'elenco dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per le terapie domiciliari; le farmacie o le ASL di appartenenza del paziente nel caso dei farmaci di classe A (interamente rimborsati dal Servizio sanitario nazionale) e C (a totale carico del paziente), dei farmaci inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 536 del 1996 – convertito dalla legge n. 648 del 1996 – e dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui è documentata l'esigenza terapeutica per le specifiche malattie rare.

L'articolo 8 prevede il diritto dei pazienti affetti da una malattia rara che determina una marcata e permanente limitazione qualificabile come *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 – vale a dire come minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione – a vedere riconosciuto lo stesso come *handicap* grave ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 3, e a ricevere un protocollo personalizzato di presa in carico da parte dei servizi riabilitativi, sociali e assistenziali con i necessari percorsi riabilitativi, terapeutici e di sorveglianza (commi 1 e 2). Il protocollo personalizzato deve essere predisposto dai sanitari dei presidi della Rete che hanno diagnosticato la malattia rara (comma 3).

Inoltre, all'Azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente affetto da malattia rara che ha ottenuto il riconoscimento è assegnato il compito di nominare il responsabile locale della tenuta del protocollo personalizzato, che dovrà coordinare gli interventi e fornire risposte e motivazioni per iscritto con riferimento

alla difficoltà o all'impossibilità di assicurare il completo percorso indicato come necessario (comma 4).

Il comma 5 definisce i soggetti che devono presentare la richiesta per l'eventuale assistenza domiciliare al responsabile locale della tenuta del protocollo personalizzato, che sono lo stesso paziente con *handicap* affetto da malattia rara ovvero uno dei suoi genitori o chi ne ha la rappresentanza (in caso di paziente minore o incapace).

L'articolo 9 istituisce il Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare presso il Ministero della salute, che su parere del Centro nazionale per le malattie rare è destinato alle seguenti attività: *a*) studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare; *b*) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia; *c*) programmi di somministrazione controllata di farmaci non compresi nelle classi A o H del Prontuario terapeutico nazionale e dei prontuari terapeutici regionali, nonché dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie, tramite la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 (legge n. 648 del 1996).

Per le finalità di cui al precedente comma 2, lettere *a*) e *b*), l'assegnazione delle risorse deve essere effettuata, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, operanti almeno per la metà presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali il fattore di impatto e il numero di citazioni ricevute. A regolare l'attuazione della procedura di assegnazione delle risorse, come precedentemente delineata, si prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta.

Il finanziamento del Fondo è previsto per il 20 per cento con quote versate dalle

industrie farmaceutiche per le procedure di registrazione e di variazione dei prodotti medicinali e con eventuali contributi di soggetti, singoli o collettivi, pubblici o privati.

Le modalità e i criteri di finanziamento del Fondo verranno definiti da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 10, comma 1, definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS): *a*) cura delle attività di ricerca sulle malattie rare, sia direttamente sia coordinando le attività di altri enti, e promozione dell'aggiornamento correlato dei dati presso i medici e gli operatori sanitari, e la pubblicazione in via telematica dei medesimi dati; *b*) aggiornamento del Registro nazionale delle malattie rare (istituito presso l'Istituto superiore di sanità in attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 279 del 2001) sulla base del flusso dei dati epidemiologici inviati dalle regioni; in base a tali dati viene aggiornato l'elenco delle malattie rare riconosciute, oltre che il registro nazionale dei farmaci orfani; *c*) istituzione di un Centro di documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 definisce invece quali funzioni il Centro nazionale deve svolgere in collegamento con la rete dei centri di coordinamento e dei presidi specialistici a essi afferenti: *a*) verifica la presenza, all'interno dei centri di coordinamento, di strumenti di diagnosi, sia di laboratorio che strumentali, e di cura, compresi i farmaci orfani, relativi a terapie sia intensive che subintensive, per le malattie rare ad esordio o ad andamento acuto; *b*) garantisce la presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le patologie ad andamento lentamente progressivo o cronico; *c*) raccoglie informazioni aggiornate sulle strutture e sui servizi diagnostici e assistenziali, a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la col-

laborazione delle associazioni nazionali e internazionali di pazienti affetti da malattie rare; *d*) promuove attività di formazione per medici e per operatori sanitari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza socio-sanitaria, anche di tipo domiciliare, delle malattie rare e organizza annualmente corsi specifici finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di operatori designati anche dalle regioni su indicazione dei presidi della Rete; *e*) promuove attività di comunicazione e di informazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani rivolte ai cittadini; *f*) definisce i parametri ed i criteri per l'elaborazione di linee guida e di protocolli diagnostici e terapeutici, curandone la promozione e la diffusione ed assicurandone l'elaborazione per singole malattie rare o per gruppi di malattie rare, oltre che i parametri e i criteri per garantire e verificare la qualità delle attività diagnostiche sulle malattie rare.

La composizione del Centro nazionale è regolata dal comma 3: *a*) presidente (che coincide con il presidente dell'Istituto); *b*) direttore generale, scelto dal presidente tra il personale di ruolo dell'Istituto; *c*) dirigente amministrativo, scelto dal presidente tra il personale di ruolo dell'Istituto; *d*) comitato scientifico, composto da 15 membri, tra cui il presidente e il direttore generale, 3 rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni, un rappresentante del Ministero della salute e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, 3 scienziati scelti dal presidente sulla base di *curricula* inviati dai rappresentanti dei pazienti e 2 esperti delle imprese farmaceutiche impegnate nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci orfani, scelti dal presidente sulla base di specifiche competenze tematiche e della loro rappresentatività nel settore specifico dei farmaci orfani. Inoltre, sono previsti tre rappresentanti indicati dalle associazioni dei pazienti affetti da malattie rare (questi ultimi restano in carica per un periodo – non rinnovabile – di 2 anni).

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Centro nazionale può esercitare le seguenti facoltà (comma 4): *a*) avvalersi del personale dell'Istituto; *b*) assumere personale con contratti a termine per specifiche attività, in conformità a quanto previsto dal Capo I del decreto legislativo n. 106 del 2012 di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ed in particolare l'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 11, infine, detta norme sugli incentivi per le imprese, finalizzati a favorire la ricerca clinica e preclinica diretta alla produzione dei farmaci orfani. I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono sia pubblici sia privati, purché svolgano attività di ricerca o effettuino investimenti in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati.

Per tali investimenti, è prevista l'applicazione di un sistema di incentivi fiscali per le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti oggetto di incentivo (comma 1). Tali soggetti pubblici o privati, allo scopo di beneficiare di detti incentivi, devono inviare al Ministero dell'economia e finanza, entro il 31 marzo di ogni anno, il protocollo relativo alla ricerca del farmaco orfano con la relativa qualifica di malattia rara assegnata dal Comitato per i medicinali orfani dell'EMA (comma 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, deve stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti gli incentivi, mediante decreto ministeriale avente natura di regolamento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Andrea Comacchio, Capo dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ...

63

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 marzo 2019.

Audizione del dottor Andrea Comacchio, Capo dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 9.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la conversione del decreto-legge in esame scadrà il 29 marzo 2019 e che è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dal 18 marzo. Ricorda altresì che nella seduta di ieri la relatrice, Antonella Papiro, ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è svolto il dibattito, al termine del quale la relatrice si è riservata di fornire alcuni chiarimenti. Chiede quindi alla relatrice se intende replicare alle richieste di appro-

fondimento avanzate nella seduta di ieri e se sia già nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, in replica alle osservazioni del deputato Pettarin, in ordine alla pretesa violazione del principio di sussidiarietà, ringraziandolo comunque per il garbo e la puntualità con cui interviene e per le osservazioni sempre stimolanti che offre alla Commissione, fa presente preliminarmente di non poterle condividere. Ricorda, anzitutto che il principio di sussidiarietà è inteso come l'idea per cui la fonte della regolazione normativa è tanto più giusta ed efficace quanto più sia vicina al fenomeno socio-economico cui si riferisce: in virtù dello stesso principio, se il fenomeno socio-economico che ha bisogno di regolazione investe dimensioni territoriali o sociali più ampie, occorre disciplinarlo con fonti del diritto di rango via via più elevato. Ritiene che quella che importa in questa sede, è l'interpretazione del rapporto di sussidiarietà tra ordinamento europeo e sistema normativo nazionale, cui si riferisce l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. In tal senso, ricorda che, al comma 2, il predetto articolo 5 fissa anzitutto il principio di attribuzione, in virtù del quale l'Unione europea agisce solo nei campi che le sono espressamente attribuiti dai Trattati. Quanto ai restanti settori, osserva che tra Unione europea e Stati membri vige il principio di sussidiarietà, secondo cui l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione essere conseguiti meglio a livello di Unione. Sottolinea che l'ordinamento dell'Unione europea – in altre parole – riconosce che i vari indirizzi europei pongono principi generali e validi finché l'esigenza di uniformità e uguaglianza formale in Europa prevalga sulla dimensione nazionale e locale. Laddove invece gli obiettivi dello spazio giuridico economico e del mercato interno possano

essere conseguiti con regole sagomate in ambito nazionale, l'ordinamento dell'Unione europea consente l'intervento della regolazione domestica. Evidenzia che ulteriori specifiche sul principio di sussidiarietà sono contenute nel Protocollo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui articolo 8 prevede anche che gli Stati membri possono ricorrere alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni comunitarie. Rammenta un famoso esempio di ricorso ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo 2: la causa C-358/14 della Polonia contro il Consiglio e il Parlamento europeo sulla direttiva contro il tabagismo (direttiva 2014/40/UE). La Polonia riteneva che la protezione della salute dal fumo potesse essere più efficacemente in sede nazionale e ha chiesto l'annullamento della direttiva. La Corte di giustizia ha respinto il ricorso.

Ritiene quindi che il principio di sussidiarietà in campo europeo non trovi luogo nella discussione sul provvedimento in titolo, che non concerne un atto normativo dell'Unione europea ma un decreto-legge nazionale. Né crede che un tema di sussidiarietà possa essere sollevato a livello interno, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tra il piano nazionale e quello regionale, che inerisce alle funzioni amministrative e non a quelle legislative, problematica che – evidentemente – esula dalla competenza della Commissione. Ricorda, peraltro, che l'articolo 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le politiche economiche dei singoli Stati membri sono materia di interesse comune e pertanto – sia pure indirettamente – ritiene che il provvedimento sul contrasto della povertà e sulla « quota 100 » in materia pensionistica è coerente con gli obiettivi dell'Unione, affermati negli articoli 34 e 25 della Carta di Nizza, come del resto era stato evidenziato nella relazione svolta. In replica a quanto osservato dalla deputata Rossello, che ringrazia per il contributo alla discussione, ritiene che quanto segnalato attenga a profili di stretta competenza delle Commissioni di merito assegnatarie del prov-

vedimento in via primaria, vale a dire le Commissioni Lavoro e Affari sociali. Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), invita la relatrice ad inserire nella sua proposta di parere due condizioni volte a tutelare le prerogative connesse alle autonomie speciali, soprattutto di quelle legate a vincoli derivanti da accordi internazionali, e a introdurre una clausola che salvaguardi misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza adottate secondo l'ordinamento statutario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Preannuncia che, in caso di mancato inserimento delle predette condizioni, il suo voto sulla proposta di parere sarà contrario.

Cristina ROSSELLO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia.

Piero DE LUCA (PD) nell'evidenziare come le questioni dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà siano meritevoli dell'attenzione parlamentare e politica, ricorda che tali finalità sono state oggetto dell'azione dei Governi guidati dal Partito democratico nella XVII legislatura quando a sostegno delle fasce deboli della popolazione è stato istituito il reddito di inclusione che, tuttavia, era connotato da un impianto ben diverso dal reddito di cittadinanza previsto nel provvedimento all'esame. Ritiene che quest'ultimo sia inefficace per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nonché, di fatto, incompatibile con le finalità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Rileva infatti che chi versa in stato di bisogno debba essere sostenuto con un approccio multidimensionale e che non basti offrire un reddito monetario ma sia necessario curare i differenti aspetti che informano la vita delle persone quali il diritto alla casa e all'abitazione, all'istruzione, ai bisogni formativi e a tutte le altre dimensioni di vita che possono essere

migliorati attraverso l'azione dei comuni e dei servizi sociali piuttosto che con l'intervento dei Centri di assistenza fiscale o dell'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Ritiene inoltre che l'inefficacia della misura l'esame sarà testimoniata anche dalla ridotta platea – rispetto alle previsioni del Governo –, degli effettivi beneficiari, che sarà ben lontana dai 5 milioni di cittadini che sono stimati vivere in uno stato di povertà e che, forse, non supererà 2 milioni e 700.000 cittadini. Ricorda inoltre che tra i rischi riguardanti il reddito di cittadinanza c'è quello di attenuare la spinta a cercare lavoro o a convincere a rinunciare a offerte di lavoro che prevedano una retribuzione non distante da quanto previsto, come affermato, peraltro, da esponenti della Conferenza episcopale italiana, che hanno sottolineato anche il rischio di aumentare forme di cittadinanza dipendente o parassitaria nei confronti dello Stato.

Osserva che il ruolo centrale per sconfiggere l'esclusione sociale derivante dalla povertà è giocato dal lavoro e che la mancanza di quest'ultimo fa sentire chi non ce l'ha sempre in stato di povertà. Per questo motivo ritiene che sarebbe stata una scelta più saggia destinare le risorse impiegate per il reddito di cittadinanza al rafforzamento e al miglioramento del reddito di inclusione potenziando le funzioni dei comuni e investendo nell'occupazione. Evidenzia che l'impianto delle norme sul reddito di cittadinanza non contiene disposizioni che effettivamente possono favorire la creazione di lavoro – e anzi disincentivano il lavoro alimentando quello in nero –, salvo forse dei posti di lavoro, peraltro a tempo determinato, dei cosiddetti *Navigator* su cui peraltro non c'è chiarezza su chi, sul come e sul quando debba assumerli e se ciò avvenga nel rispetto del principio costituzionale di accesso agli impieghi pubblici attraverso concorso. Sul punto ricorda, peraltro, che ci sono già frizioni con le regioni dovute a questioni di competenza. Osserva inoltre che non può dirsi equo il cosiddetto Patto per il lavoro che deve essere sottoscritto dal beneficiario nel momento in cui si

stabilisce per legge che l'offerta di lavoro è congrua semplicemente perché il posto di lavoro rientra in un certo raggio chilometrico di distanza dall'abitazione o di percorrenza in termini di tempo del tragitto casa lavoro. Sottolinea, a questo proposito, che i criteri di distanza di tempo di percorrenza stabiliti, a parte l'irragionevolezza di prevedere un criterio unico, senza tenere conto delle differenze territoriali nel settore del trasporto pubblico, possono suonare offensivi e irrispettosi per chi dovrà beneficiare della misura. In ultimo chiede un chiarimento circa la parte finale della proposta di parere della relatrice, nel senso che sarebbe inaccettabile qualora con esso si voglia dire che le risorse destinate al reddito di cittadinanza operano una sottrazione ai fondi europei destinati al sud o sono comunque ad essi sostituiti. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Flavio DI MURO (Lega) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, richiama l'attenzione della Commissione sulla problematica dei lavoratori e dei pensionati delle aree transfrontaliere con Stati appartenenti all'Unione europea o comunque allo Spazio economico europeo. Osserva, infatti, che bisognerebbe valutare attentamente le ricadute applicative del provvedimento in esame su tali soggetti, ricordando che esistono diverse convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, differenti a seconda dei Paesi coinvolti, che regolano in modo non uniforme i trattamenti fiscali, la tassazione e le franchigie dei transfrontalieri.

Filippo SCERRA (M5S) in replica al deputato De Luca puntualizza che i fondi destinati al reddito di cittadinanza sono aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle leggi di bilancio e che nessuna risorsa dei fondi per il sud viene distratta dai suoi scopi, i primi cumulandosi con i secondi. Si dichiara orgoglioso della misura recata dal provvedimento in titolo sottolineando che da almeno trent'anni non si faceva un intervento di tale portata, pur consapevole

delle difficoltà che la prima applicazione delle nuove norme potrà riscontrare. Ritiene che non sia onesto metterne in discussione l'importanza, soprattutto da parte di quelle forze politiche di sinistra che nulla hanno fatto, a suo avviso, per combattere la povertà e l'esclusione sociale, e sottolinea che solo negli ultimi anni il numero di chi versa in condizioni di povertà e lievitato da 1 milione e mezzo a 5 milioni di persone. Evidenzia che il reddito di cittadinanza non ha natura eminentemente assistenziale in quanto il lavoro e l'occupazione sono considerati centrali e connessi con il godimento del beneficio, in attuazione di fondamentali principi costituzionali come quello contenuto nell'articolo 3 della Costituzione. Ribadisce che il provvedimento in esame ha un contenuto non solo etico e morale, ma anche economico giacché le risorse destinate alle persone a rischio di esclusione sociale o in stato di povertà stimolano l'espansione economica e sono anticicliche rispetto ad un momento in cui si assiste ad una fase di recessione economica. Sottolinea che esse sono quindi ben diverse alle misure economiche assunte dai precedenti Governi che, ad esempio con gli 80 euro, hanno destinato risorse a chi già aveva un reddito invece che a chi ne era privo. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Augusta MONTARULI (Fdi) sottolinea che il suo gruppo non ha preclusioni ideologiche sul reddito di cittadinanza, ma che è contrario al modo in cui viene declinato nel provvedimento all'esame che ne prevede la corresponsione, anche ai cittadini stranieri, in base al requisito di una prolungata residenza sul territorio nazionale, pari ad almeno dieci anni, senza prendere in considerazione altri elementi, come il pagamento in Italia di imposte. Osserva che sarebbe quindi, a suo avviso, più corretto chiamare la misura « reddito di residenza ». Ritiene, inoltre, che in ragione del fatto che anche residenti stranieri possono beneficiare del reddito di cittadinanza, gravando sul bi-

lancio dello Stato ospitante, il provvedimento sia in contraddizione con la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro e con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, che escludono oneri assistenziali a carico dello Stato per i cittadini di Paesi terzi. Ritiene infatti inammissibile che le prestazioni previste nel decreto-legge all'esame non siano collegate alla partecipazione effettiva dei soggetti agli oneri dello Stato, in primo luogo al pagamento delle tasse, e che quindi si stia creando un sistema ove praticamente si paga taluno per continuare a restare sul territorio italiano. Pur essendo consapevole circa l'esistenza di persone in difficoltà economica, a rischio di esclusione sociale e di integrazione, ritiene che le modalità di corresponsione del reddito di cittadinanza non solo non realizzano i fini che esso si propone, ma, a suo avviso, finiscono con il danneggiare i nostri connazionali che sono in condizioni precarie e che per godere delle misure sociali di cui avrebbero bisogno sono costretti ad utilizzare altri strumenti, come ad esempio avviene in materia di politica abitativa ove è più semplice ricorrere alla misura del sostegno agli affitti e del recupero degli alloggi piuttosto che all'assegnazione dell'alloggio popolare in quanto il più delle volte hanno meno requisiti degli stranieri.

In assenza di misure correttive circa il requisito della residenza per la corresponsione del reddito di cittadinanza, scongiurando quindi il rischio che lo Stato paghi

lo straniero per restare sul suo territorio, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) apprezzando l'onestà con la quale il deputato Scerra non ha mancato di riconoscere la complessità applicative del provvedimento in esame condivide la necessità di affrontare urgentemente il problema della povertà. Tuttavia osserva che, a suo avviso, è stato fatto troppo poco e che restano alcuni punti oscuri soprattutto relativamente ai criteri per l'accesso al beneficio e al ruolo dei *Navigators*. Teme che, per come configurato, il reddito di cittadinanza voglia affrontare troppe problematiche e possa risultare in definitiva velleitario, venendo considerato, allo stesso tempo, uno strumento per combattere la povertà, uno strumento di accompagnamento al lavoro e uno strumento di ausilio per le imprese che intendono ampliare gli organici. Segnala, peraltro, il rischio che, qualora il sistema del reddito di cittadinanza si dimostri inefficace o non funzionante, si ceda alla tentazione di darne la colpa agli poveri del sud del Paese, visti come soggetti parassitari che preferiscono starsene seduti sul divano di casa. Evidenzia che resta centrale il problema dell'occupazione che spera resti sempre in primo piano nel dibattito tra le forze politiche. Pur consapevole di tali criticità, preannuncia comunque il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, chiede alla relatrice se intenda confermare la proposta di parere ovvero accogliere le proposte di modifica avanzate in particolare dalla deputata Rossini.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, rileva che la richiesta formulata dalla deputata Rossini investa profili che non rientrano direttamente nell'ambito di competenza della Commissione, confermando pertanto la sua proposta di parere formulata.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà, quindi, conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi parlamentari e pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019
— **Mantenere le promesse e prepararsi al futuro.**
(COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.
(Doc. LXXXVI, n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) — Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.
(14518/18).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che sui documenti in titolo tutte le Commissioni permanenti, e il Comitato per la legislazione, hanno trasmesso i loro pareri. Segnala che si tratta di pareri favorevoli, ad eccezione di quelli delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa), che hanno formulato delle osservazioni e di quello della V (Bilancio), che ha trasmesso un parere favorevole con una condizione.

Carmen DI LAURO (M5S), *relatrice*, rilevando che il parere della V Commissione Bilancio è pervenuto nella giornata di ieri, ritiene necessario un approfondimento ulteriore, riservandosi di presentare una proposta di relazione per l'Assemblea nella prossima seduta.

Guido Germano PETTARIN (FI) invita la relatrice a valutare, ai fini dell'inserimento nella sua relazione, i rilievi e i dubbi emersi nel corso delle audizioni svolte in relazione all'esame del Quadro finanziario pluriennale in materia di riduzione delle risorse destinate ai Fondi di coesione e alla Politica agricola comune dell'Unione europea, nel contesto dell'esame del Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, soprattutto in riferimento alle presidenze finlandese e croata

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
Atto n. 71.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 febbraio il relatore, Riccardo Olgiati, ha illustrato i contenuti dell'atto e che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti della CONSOB e del professore di diritto dell'Unione europea Maurizio Maresca, dell'Università di Udine. Chiede quindi al relatore se sia già nelle condizioni di presentare una proposta di parere.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, chiede di rinviare l'esame del provvedimento, riservandosi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.

ALLEGATO

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1637 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del « DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni », nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica;

considerato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), all'articolo 34, paragrafo 3, pone come obiettivo dell'Unione europea la lotta all'esclusione sociale e la garanzia di un'esistenza dignitosa per coloro che non dispongano di risorse sufficienti;

rilevato che la medesima Carta all'articolo 25 prevede altresì il diritto per gli anziani a una vita dignitosa e indipendente;

tenuto conto che gli stessi obiettivi sono poi riproposti nell'articolo 153, paragrafo 1, lettere c) e j), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), prevede che il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai soggetti richiedenti in possesso, tra l'altro, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

considerato che tale scelta appare rispettosa dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, le agevolazioni previste dal medesimo articolo 8 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

rilevato che il successivo comma 7 dell'articolo 8 prevede altresì che le agevolazioni previste da tale articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

considerato che il richiamato articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018 prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi comple-

mentari possano stabilire per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di sog-

getti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, senatrice Erika Stefani, in ordine alle materie di interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	73

AUDIZIONI

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, senatrice Erika Stefani, in ordine alle materie di interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 febbraio 2019 si sono svolti la relazione della Ministra

Stefani e gli interventi di alcuni parlamentari.

Erika STEFANI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dai parlamentari intervenuti nel corso della precedente seduta.

Il deputato Dario BOND (FI), i senatori Virginia LA MURA (M5S) e Ruggiero QUARTO (M5S), i deputati Antonio FEDERICO (M5S) e Davide GARIGLIO (PD) e la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) intervengono per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, in relazione ai quali la Ministra Erika STEFANI si riserva di trasmettere le risposte in forma scritta.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia la Ministra e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
AUDIZIONI:	
Audizione di Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.30.

AUDIZIONI

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione di Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione. Avverte che il Presidente Stefano Bonaccini è accompagnato da Davide Carlo Caparini, Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Stefano BONACCINI, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Angela RAFFA (M5S), Roger DE MENECH (PD), Paolo RUSSO (FI), Nicola GRIMALDI (M5S), nonché il senatore Vasco ERRANI (Misto-LEU).

Stefano BONACCINI, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emi-*

lia-Romagna, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Pietro NAVARRA (PD).

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, fornisce precisazioni e chiari-

menti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando il Presidente ed il Coordinatore della Commissione Affari finanziari, dispone che la relazione consegnata dal Presidente Stefano Bonaccini sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna, non appena disponibile. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	76
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione della dott.ssa Annamaria Nicolò, presidente della Società italiana di Psicanalisi (SPI), del prof. Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma, del prof. Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita e della dottoressa Elena Bozzola, Consigliere-Segretario SIP (Società Italiana di Pediatria)	76
Sulla visita di un parlamentare rumeno	79

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Elena Bozzola, Consigliere-Segretario SIP (Società Italiana di Pediatria), la dottoressa Annamaria Nicolò, presidente della Società italiana di Psicanalisi (SPI), del prof. Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma, del prof. Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita, accompagnato dalla dottoressa Francesca Piergentili, ricercatrice della stessa associazione.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha

fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione della dott.ssa Annamaria Nicolò, presidente della Società italiana di Psicanalisi (SPI), del prof. Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma, del prof. Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita e della dottoressa Elena Bozzola, Consigliere-Segretario SIP (Società Italiana di Pediatria).

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità a partecipare

ai lavori della Commissione, comunica che per la Società italiana di pediatria interverrà – al posto del presidente prof. Alberto Villani – il Consigliere segretario, dottoressa Elena Bozzola, alla quale dà la parola.

La dottoressa BOZZOLA, nel dare conto di alcuni dati statistici relativi alla diffusione del fenomeno del bullismo all'interno delle scuole italiane, sottolinea come da tale analisi emerga un dato positivo: i minori sono sempre più consapevoli dell'ingiustizia delle condotte vessatorie e violente e della necessità di reagire denunciando gli episodi agli adulti.

Rileva quindi come la diffusione della rete abbia profondamente inciso sia sulla pericolosità che sulla dimensione del tradizionale bullismo. A ben vedere infatti il « nuovo » bullismo interessa non solo gli adolescenti ma anche i bambini della scuola primaria. Tale ampliamento dell'ambito soggettivo è da ricondursi in parte anche al precoce utilizzo da parte dei minori di *smartphone* e *tablet*. L'accesso incontrollato alla rete rende difficile soprattutto per i più piccoli discernere il limite fra realtà e finzione. Per tale ragione la Società italiana di pediatria ritiene assolutamente necessario che tali supporti siano utilizzati dai bambini sempre sotto la supervisione dei genitori.

Per quanto concerne poi il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo fra gli adolescenti osserva come esso sia amplificato soprattutto dall'utilizzo di *social networks*. I social, oltre a garantire l'illusione dell'anonimato, tendono a spersonalizzare i rapporti, riducendo ogni possibile empatia fra vittima e carnefice.

Rileva infine come il disagio affettivo e relazionale che può derivare da episodi di bullismo e soprattutto di cyberbullismo, rischia di ripercuotersi anche sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, determinando negli adulti stati di ansia e comportamenti antisociali.

Per contrastare il fenomeno ritiene assolutamente essenziale un rafforzamento

del ruolo educativo dei genitori, i quali costituiscono con i loro comportamenti un modello per i figli.

La dottoressa NICOLÒ osserva preliminarmente come l'adolescenza costituisca una fase importante nello sviluppo umano, in quanto proprio in questa fase ha luogo una vera e propria ristrutturazione della identità dell'individuo non solo sul piano fisico ma anche su quello neuropsicologico.

Si sofferma quindi sulla diffusione del fenomeno del bullismo fra gli adolescenti osservando come le vittime mostrino tutti i segni ricorrenti nella vittimologia da trauma. A ben vedere infatti gli episodi di bullismo subiti possono comportare oltre a disturbi del sonno e ad altre forme di somatizzazione del trauma, anche imperiture modifiche della personalità, che finiscono per condizionare la vita delle vittime anche da adulti. Peraltro non è infrequente notare l'insorgenza nelle vittime di comportamenti aggressivi e vessatori. Per quanto concerne in particolare il fenomeno del cyberbullismo l'audita ritiene che la mutazione antropologica determinata dallo sviluppo delle nuove tecnologie sia irreversibile e che pertanto la soluzione al problema non possa essere ravvisata nell'assoluto divieto di accesso alla rete.

Nel riferire poi alla Commissione di un grave episodio di bullismo verificatosi ai danni di un docente in un liceo romano e che ha visto il coinvolgimento non solo di un adolescente bullo ma anche di genitori che hanno avallato tali comportamenti, osserva l'importanza di formare ed educare le stesse famiglie. L'utilizzo di *chat* da parte dei genitori, e l'effetto folla che ad esse si ricollega finiscono alimentare il fenomeno.

La rete ha profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel tempo che nello spazio. Inoltre proprio nel cyberbullismo si riscontra con maggiore frequenza il processo identificativo tra vittima e carnefice, con la conseguenza che ai comportamenti vessatori subiti il minore reagisce ponendo in essere analoghe condotte.

Conclude sottolineando l'importanza di prevedere all'interno di ogni scuola la figura dello psicologo, il quale dovrebbe svolgere la propria attività non solo a favore dei minori, ma anche delle famiglie e dei docenti. È importante favorire una riflessione su questi temi proprio all'interno della scuola, in quanto luogo di primaria aggregazione degli adolescenti. Sarebbe altresì opportuno prevedere, similmente a quanto avviene per gli episodi di violenza ai danni di donne e di bambini l'istituzione di un « telefono antibullo ».

Il professor BERSANI rileva come il bullismo non sia un fenomeno unicamente collegato all'adolescenza, in quanto gli effetti che esso determina si ripercuotono nell'età adulta. Analogamente alle altre forme di abuso infantile l'adulto, vittima da piccolo di episodi di bullismo, ha scarsa consapevolezza dell'origine del proprio trauma. A ciò si aggiunga che non è infrequente rilevare un processo di identificazione fra il bullizzato e il suo persecutore, per il quale la vittima diventa carnefice, perseguitando a sua volta.

Condivide l'opinione di coloro che ritengono che il cyberbullismo sia un fenomeno più pericoloso del bullismo tradizionale, nella parte in cui l'anonimato e l'assenza di una relazione rendono più aggressiva la condotta vessatoria. Peraltro nel cyberbullismo si rileva un forte sentimento di ineludibilità da parte del bullizzato il quale non riesce a trovare riparo in nessun luogo.

Un ulteriore aspetto particolarmente grave è rappresentato dal processo di esclusione che il bullismo comporta per le vittime. All'esclusione dal gruppo sociale si associa poi un forte sentimento di vergogna nella vittima che spesso non riesce a condividere quanto accade neppure con le famiglie.

Il professor GAMBINO sottolinea come la legge n. 71 del 2017 costituisca un importante strumento per il contrasto del fenomeno. Si tratta tuttavia solo di un primo passo, in quanto la legge presenta un intrinseco limite: essa infatti trova

applicazione solo con riguardo al fenomeno del cyberbullismo e non anche in relazione al bullismo tradizionale. A suo parere, come correttamente sta facendo la Commissione con l'indagine conoscitiva in esame, i due fenomeni devono essere affrontati unitariamente.

Si sofferma quindi sulla questione dell'anonimato ritenendo che si tratti di un *totem* da abbattere, in quanto da un punto di vista tecnico l'accesso alla rete non è mai anonimo. Ogni operazione infatti è tracciata e colui che la pone in essere è potenzialmente rintracciabile. È quindi importante mutare la percezione della presunzione di anonimato che hanno adolescenti e bambini. Al fine poi di garantire una maggiore sensibilizzazione delle famiglie si potrebbe valutare la previsione di sanzioni di carattere economico in capo a coloro che violano le regole della corretta navigazione in rete. Ciò è possibile in quanto per utilizzo di gran parte dei *social*, l'utente è tenuto ad indicare – già adesso – gli estremi di una carta di credito. È indubbio che le famiglie debbano essere chiamate a controllare il flusso informativo dei figli, già al momento dell'acquisto dello *smartphone* o del *tablet*. Conclude osservando come ogni proposta non possa prescindere comunque dal coinvolgimento diretto dei titolari delle piattaforme *on line* le quali per prime si devono impegnare nell'adozione di un codice deontologico della navigazione in rete.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice BINETTI (FI-BP) rileva come il dato preoccupante che emerge dagli interventi testé svolti è costituito proprio dall'impatto che il bullismo determina nello sviluppo dei minori coinvolti. In merito alla questione della necessità di un maggiore coinvolgimento dei genitori, chiede in che modo ciò sia possibile nella società moderna, nella quale i minori vivono troppo spesso in una condizione di sostanziale abbandono domestico.

L'onorevole SPORTIELLO (M5S), dopo aver posto quesiti con riguardo al ruolo

delle scuole nella prevenzione dei fenomeni di bullismo, si sofferma sul tema del cyberbullismo e dei limiti all'utilizzo della rete.

L'onorevole SIANI (PD) condivide le proposte formulate dagli auditi con riguardo al sostegno psicologico nelle scuole e alla necessità di smantellare – nonostante le obiettive difficoltà – il *totem* dell'anonimato. In una prospettiva di prevenzione si domanda se sia possibile individuare precocemente i segnali di futuri comportamenti « da bullo ».

L'onorevole SPENA (FI) si sofferma sulla questione relativa al ruolo della famiglia e della scuola nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Nel sottolineare l'esigenza di prevedere più incisivi investimenti a sostegno di tali iniziative a livello scolastico, chiede se sia possibile ipotizzare un coinvolgimento dei soggetti operanti nell'ambito del volontariato sociale. Domanda infine in che modo si possano precocemente individuare possibili episodi di bullismo.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea

del Senato invita gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Sulla visita di un parlamentare rumeno.

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che nelle giornate dell'11 e 12 marzo il parlamentare rumeno, on. Viorel Badea, sarà in Italia per una visita. L'on. Badea, componente della Commissione Affari sociali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è relatore di un rapporto sul tema « *Le conseguenze della migrazione dei lavoratori sui loro figli rimasti nel paese d'origine* ». Data la tematica oggetto del *report* l'on. Badea vorrebbe incontrare alcuni rappresentanti della Commissione. In vista di tale incontro – che dovrebbe avere luogo il 12 marzo alle ore 15 – l'on. Badea ha inviato un puntuale questionario. Invita quindi i componenti della Commissione a comunicare quanto prima la loro disponibilità a partecipare a tale incontro.

La seduta termina alle 9.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	7
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sull'utilizzo della app geoCamera	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibaldi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>)	21
---	----

RISOLUZIONI:

7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (<i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE-DAC) (*Svolgimento e conclusione*) 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 17 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 28

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 30

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 35

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente*) 35

ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati*) 39

INTERROGAZIONI:

5-00650 Ascani: Sulle riduzioni tariffarie di servizi in ambito scolastico nel comune di Lodi ... 37

ALLEGATO 2 (*Testo integrale della risposta*) 41

5-01339 Mollicone: Sull'insegnamento del jazz nei licei musicali 37

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) 42

5-01524 Toccafondi: Sul monitoraggio dei percorsi aggiuntivi degli ITS 37

ALLEGATO 4 (*Testo integrale della risposta*) 43

5-01404 Aresta: Sulle iniziative a tutela della neutralità delle commemorazioni della Giornata della memoria nella scuola pubblica 38

ALLEGATO 5 (*Testo integrale della risposta*) 45

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38) 47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 47

5-01628 Zanella: Misure di carattere finanziario a favore del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori 48

ALLEGATO 1 (*Testo integrale della risposta*) 50

5-01629 Fianza: Problemi di ricezione del segnale RAI in alcuni comuni piemontesi	48
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	51
5-01630 Maccanti: Misure a tutela degli apparati elettronici e della sicurezza cibernetica .	48
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	53
5-01631 Paita: Utilizzo dello strumento del <i>Golden Power</i> nei confronti dei contratti con Huawei	48
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	54
5-01632 Grippa: Installazione di postazioni telefoniche pubbliche di nuova generazione ...	49
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	55

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 1317 Bologna (<i>Esame e rinvio</i>)	57
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Andrea Comacchio, Capo dipartimento politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura ...	63
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	71

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, senatrice Erika Stefani, in ordine alle materie di interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	73

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

AUDIZIONI:

Audizione di Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 74**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori 76

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione della dott.ssa Annamaria Nicolò, presidente della Società italiana di Psicanalisi (SPI), del prof. Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma, del prof. Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita e della dottoressa Elena Bozzola, Consigliere-Segretario SIP (Società Italiana di Pediatria) 76

Sulla visita di un parlamentare rumeno 79

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0050330